

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio, dell'11 marzo 1996, che sospende il regolamento (CEE) n. 990/93 e il regolamento (CE) n. 2471/94 e che abroga il regolamento (CE) n. 2472/94 e il regolamento (CE) n. 2815/95, relativi all'interruzione delle relazioni economiche e finanziarie con la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), le zone protette dalle Nazioni Unite nella Repubblica di Croazia e le zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache** ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 463/96 del Consiglio, dell'11 marzo 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 allo scopo di estendere l'aiuto economico all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia** ..... 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 464/96 della Commissione, del 14 marzo 1996, che rettifica il regolamento (CE) n. 2914/95, relativo all'introduzione della sorveglianza comunitaria preventiva delle importazioni di alcuni prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE, originari di alcuni paesi terzi** ..... 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 465/96 della Commissione, del 14 marzo 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 2898/95 che fissa le disposizioni relative al controllo del rispetto delle norme di qualità nel settore della banana** ..... 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 466/96 della Commissione, del 14 marzo 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1164/89 relativo alle modalità di applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa** ..... 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 467/96 della Commissione, del 14 marzo 1996, relativo all'esenzione di talune regioni della Spagna dal ritiro speciale dalla produzione per la campagna 1996/1997** ..... 7
- Regolamento (CE) n. 468/96 della Commissione, del 14 marzo 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ..... 8
- Regolamento (CE) n. 469/96 della Commissione, del 14 marzo 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 18

- ★ **Direttiva 96/12/CE della Commissione, dell'8 marzo 1996, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>.....** 20
- 

*II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri**

96/201/CECA:

- ★ **Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, dell'11 marzo 1996, che sospende la decisione 93/235/CECA e abroga la decisione 95/510/CECA, relative all'interruzione delle relazioni economiche con la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), le zone protette dalle Nazioni Unite nella Repubblica di Croazia e le zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache.....** 38

**Commissione**

96/202/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 4 marzo 1996, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo sul tenore massimo di materia inerte nelle sementi di soia .....** 39

96/203/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 4 marzo 1996, recante modifica della decisione 92/195/CEE che organizza, in virtù della direttiva 66/401/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, un esperimento temporaneo riguardante l'aumento del peso massimo ammesso per partita .....** 41
- 

**Rettifiche**

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 387/96 della Commissione, del 1° marzo 1996, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94 e stabilisce i quantitativi disponibili, nel settore delle carni suine, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 1996, nel quadro dei contingenti tariffari comunitari previsti dagli accordi europei, conformemente al regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio (GU n. L 53 del 2. 3. 1996) .....** 42

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 462/96 DEL CONSIGLIO**

dell'11 marzo 1996

**che sospende il regolamento (CEE) n. 990/93 e il regolamento (CE) n. 2471/94 e che abroga il regolamento (CE) n. 2472/94 e il regolamento (CE) n. 2815/95, relativi all'interruzione delle relazioni economiche e finanziarie con la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), le zone protette dalle Nazioni Unite nella Repubblica di Croazia e le zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 73 G e 228 A,

vista la posizione comune del 4 dicembre 1995 definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alla sospensione delle restrizioni agli scambi con la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) e con la parte serbo-bosniaca<sup>(1)</sup>, decisa dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione n. 1022 (1995),

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, alla luce dell'accordo raggiunto tra le parti interessate riguardo alla Repubblica di Bosnia-Erzegovina, ha deciso, nella risoluzione n. 1022 (1995), la sospensione delle restrizioni concernenti le relazioni economiche e finanziarie con la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), con le zone protette dalle Nazioni Unite nella Repubblica di Croazia e, quando fossero soddisfatte determinate condizioni, con le zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache;

considerando che il Consiglio di sicurezza è stato informato che le condizioni di cui sopra sono soddisfatte;

considerando che il Consiglio ha già adottato il regolamento (CE) n. 2815/95<sup>(2)</sup>, che sospende, nei riguardi della Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), il regolamento (CEE) n. 990/93<sup>(3)</sup>;

considerando che, ai fini di trasparenza, la normativa comunitaria relativa all'attuazione della risoluzione del

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1022 (1995) dovrebbe essere incorporata in uno strumento comunitario unico e che, pertanto, il regolamento (CE) n. 2815/95 dovrebbe essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il regolamento (CEE) n. 990/93 e il regolamento (CE) n. 2471/94<sup>(4)</sup> sono sospesi.
2. Fintantoché i regolamenti di cui al paragrafo 1 rimangono sospesi, tutti i capitali e i beni precedentemente congelati o sequestrati a norma di tali regolamenti possono essere liberati dagli Stati membri secondo la legge, purché i capitali o beni che siano oggetto di azioni, vincoli, provvedimenti giurisdizionali o oneri, ovvero che costituiscano capitali o beni di persone, società, persone giuridiche o altri enti di cui sia accertato o presunto lo stato di insolvenza secondo la legge o i principi contabili vigenti in tale Stato membro rimangano congelati o sequestrati sino alla liberalizzazione secondo la legge di applicazione.
3. Il regolamento (CE) n. 2472/94<sup>(5)</sup> e il regolamento (CE) n. 2815/95 sono abrogati.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 27 febbraio 1996.

<sup>(1)</sup> GU n. L 297 del 9. 12. 1995, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 297 del 9. 12. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2815/95 (GU n. L 297 del 9. 12. 1995, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU n. L 266 del 15. 10. 1994, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 266 del 15. 10. 1994, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2815/95.

---

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 marzo 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

L. DINI

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 463/96 DEL CONSIGLIO**

dell'11 marzo 1996

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 allo scopo di estendere l'aiuto economico all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,considerando che il regolamento (CEE) n. 3906/89 <sup>(3)</sup> prevede interventi di aiuto economico volti a sostenere il processo di riforma economica e sociale in alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale;

considerando che nell'allegato di detto regolamento sono elencati i paesi che possono beneficiare di tali aiuti;

considerando che l'8 aprile 1993 l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è stata riconosciuta con questo nome provvisorio dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite;

considerando che è importante contribuire alla stabilizzazione di questo paese, sostenere la realizzazione delle sue

riforme economiche ed il rafforzamento della sua democrazia;

considerando, quindi, che è opportuno inserire formalmente questo nuovo Stato nell'elenco dei paesi beneficiari del regolamento (CEE) n. 3906/89,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3906/89 è inserito il seguente paese: «ex Repubblica iugoslava di Macedonia.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 marzo 1996.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

L. DINI

<sup>(1)</sup> GU n. C 231 del 27. 8. 1993.<sup>(2)</sup> GU n. C 65 del 4. 3. 1996.<sup>(3)</sup> GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1366/95 (GU n. L 133 del 17. 6. 1995, pag. 1).

**REGOLAMENTO (CE) N. 464/96 DELLA COMMISSIONE**

del 14 marzo 1996

**che rettifica il regolamento (CE) n. 2914/95, relativo all'introduzione della sorveglianza comunitaria preventiva delle importazioni di alcuni prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE, originari di alcuni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 139/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 168/96<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

sentiti i comitati istituiti a norma dei regolamenti (CE) n. 3285/94 e (CE) n. 519/94,

considerando che occorre rettificare alcuni errori riscontrati nel regolamento (CE) n. 2914/95 della Commissione<sup>(5)</sup>;

considerando che la rettifica prevista dal presente regolamento non compromette l'immissione in libera pratica

dei prodotti in questione in base alle disposizioni applicabili prima della sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il codice NC 7213 91 90 è inserito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2914/95.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La rettifica di cui all'articolo 1 non compromette l'immissione in libera pratica dei prodotti in oggetto in base alle disposizioni applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1996.

*Per la Commissione*

Leon BRITTAN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 53.<sup>(2)</sup> GU n. L 21 del 27. 1. 1996, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89.<sup>(4)</sup> GU n. L 25 dell'1. 2. 1996, pag. 2.<sup>(5)</sup> GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 23.

**REGOLAMENTO (CE) N. 465/96 DELLA COMMISSIONE****del 14 marzo 1996****che modifica il regolamento (CE) n. 2898/95 che fissa le disposizioni relative al controllo del rispetto delle norme di qualità nel settore della banana**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2898/95 della Commissione <sup>(3)</sup> ha fissato al 1° aprile 1996 la data di entrata in vigore delle regole relative al controllo del rispetto delle norme di qualità stabilite, nel settore della banana, dal regolamento (CE) n. 2257/94 della Commissione <sup>(4)</sup>; che si ravvisa l'opportunità di rinviare la data di entrata in vigore inizialmente prevista, per agevolare l'attuazione delle procedure di controllo e completare l'informazione degli operatori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2898/95, la data del 1° aprile 1996 è sostituita dal 1° luglio 1996.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU n. L 304 del 16. 12. 1995, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU n. L 245 del 20. 9. 1994, pag. 6.

**REGOLAMENTO (CE) N. 466/96 DELLA COMMISSIONE**  
del 14 marzo 1996

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1164/89 relativo alle modalità di applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/95<sup>(4)</sup>, l'aiuto per il lino e la canapa di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 è erogato soltanto se l'operazione intesa a porre fine al ciclo vegetativo della pianta è stata effettuata dopo la formazione dei semi; che i termini «dopo la formazione dei semi» rischiano di dare adito ad una interpretazione diversa negli Stati membri produttori; che, per garantire l'applicazione uniforme del regime di aiuto, è necessario precisare i suddetti termini;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1164/89 reca, negli allegati A e B, un elenco delle varietà di lino destinate principalmente alla produzione di fibre e delle varietà di canapa ammesse a beneficiare dell'aiuto; che, data l'utilizzazione di nuove varietà, è necessario completare tali allegati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1164/89 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1996.

1) All'articolo 4, lettera a), dopo il terzo trattino è inserito il seguente testo:

«La formazione dei semi di cui al primo trattino si considera compiuta se il numero di semi di canapa o di capsule di semi di lino che hanno raggiunto la forma e il volume definitivi è superiore a quello degli altri semi di canapa o capsule di semi di lino;».

2) Il testo dell'allegato A è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO A

**Elenco delle varietà di lino destinate principalmente alla produzione di fibre**

Aino	Marina
Argos	Martta
Ariane	Natasja
Belinka	Nike
Bertelin	Nynke
Diane	Opaline
Electra	Raisa
Elise	Regina
Escalina	Saskia
Evelin	Silva
Hermes	Viking
Ilna	Viola».
Laura	

3) Nell'allegato B sono aggiunte le varietà Epsilon 68 e Santhica 23.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU n. L 121 del 29. 4. 1989, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 11.



**REGOLAMENTO (CE) N. 467/96 DELLA COMMISSIONE****del 14 marzo 1996****relativo all'esenzione di talune regioni della Spagna dal ritiro speciale dalla produzione per la campagna 1996/1997**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2989/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando che, qualora in una regione si verificano condizioni climatiche eccezionali tali da far scendere le rese dei seminativi ad un livello molto inferiore alla media e da provocare un superamento della superficie di base regionale, i produttori di questa regione possono essere esentati dall'obbligo del ritiro speciale non compensato;

considerando che la siccità che da vari mesi imperversa in Spagna ha comportato una grave riduzione delle rese in alcune regioni; che tale siccità costituisce un motivo tale da giustificare l'esenzione totale dal ritiro straordinario nelle regioni della Spagna nelle quali si è verificato un superamento della superficie di base;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione

congiunto per i cereali, per i grassi e per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I coltivatori di seminativi stabiliti nelle regioni dette «Secano» delle Comunità autonome di Aragona, Castiglia e Leon e delle Province Basche, nonché delle regioni dette «Regadio» di tutto il territorio nazionale spagnolo sono esentate, per la campagna 1996/1997, dal ritiro speciale dalla produzione previsto dall'articolo 2, paragrafo 6, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 15 gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.<sup>(2)</sup> GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 5.

## REGOLAMENTO (CE) N. 468/96 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1996

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 804/68, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 228 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 804/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 398/96<sup>(4)</sup>, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da zucchero raccolte nella Comunità; che, per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 % e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1996, pag. 26.

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95<sup>(2)</sup>;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 181,13 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88<sup>(4)</sup>, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/

95<sup>(6)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 2815/95 del Consiglio<sup>(7)</sup>; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che, per una migliore gestione delle esportazioni nel quadro delle nuove disposizioni che disciplinano le esportazioni sovvenzionate, è necessario ridurre la restituzione applicabile all'esportazione di taluni formaggi verso determinate destinazioni;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la destinazione n. 400 per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.
3. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso le destinazioni n. 022, 028, 043, 044 e 045 per i prodotti di cui al codice NC 0406.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

<sup>(4)</sup> GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

<sup>(6)</sup> GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 297 del 9. 12. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 marzo 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0401 10 10 000	+	4,748	0402 29 19 500	+	0,9116
0401 10 90 000	+	4,748	0402 29 19 900	+	0,9805
0401 20 11 100	+	4,748	0402 29 91 100	+	0,9877
0401 20 11 500	+	7,340	0402 29 91 500	+	1,0761
0401 20 19 100	+	4,748	0402 29 99 100	+	0,9877
0401 20 19 500	+	7,340	0402 29 99 500	+	1,0761
0401 20 91 100	+	9,775	0402 91 11 110	+	4,748
0401 20 91 500	+	11,39	0402 91 11 120	+	9,775
0401 20 99 100	+	9,775	0402 91 11 310	+	16,36
0401 20 99 500	+	11,39	0402 91 11 350	+	20,06
0401 30 11 100	+	14,62	0402 91 11 370	+	24,39
0401 30 11 400	+	22,55	0402 91 19 110	+	4,748
0401 30 11 700	+	33,87	0402 91 19 120	+	9,775
0401 30 19 100	+	14,62	0402 91 19 310	+	16,36
0401 30 19 400	+	22,55	0402 91 19 350	+	20,06
0401 30 19 700	+	33,87	0402 91 19 370	+	24,39
0401 30 31 100	+	40,34	0402 91 31 100	+	19,31
0401 30 31 400	+	63,00	0402 91 31 300	+	28,83
0401 30 31 700	+	69,47	0402 91 39 100	+	19,31
0401 30 39 100	+	40,34	0402 91 39 300	+	28,83
0401 30 39 400	+	63,00	0402 91 51 000	+	22,55
0401 30 39 700	+	69,47	0402 91 59 000	+	22,55
0401 30 91 100	+	79,18	0402 91 91 000	+	79,18
0401 30 91 400	+	116,37	0402 91 99 000	+	79,18
0401 30 91 700	+	135,80	0402 99 11 110	+	0,0475
0401 30 99 100	+	79,18	0402 99 11 130	+	0,0978
0401 30 99 400	+	116,37	0402 99 11 150	+	0,1562
0401 30 99 700	+	135,80	0402 99 11 310	+	18,88
0402 10 11 000	+	49,00	0402 99 11 330	+	22,65
0402 10 19 000	+	49,00	0402 99 11 350	+	30,11
0402 10 91 000	+	0,4900	0402 99 19 110	+	0,0475
0402 10 99 000	+	0,4900	0402 99 19 130	+	0,0978
0402 21 11 200	+	49,00	0402 99 19 150	+	0,1562
0402 21 11 300	+	86,53	0402 99 19 310	+	18,88
0402 21 11 500	+	91,16	0402 99 19 330	+	22,65
0402 21 11 900	+	98,05	0402 99 19 350	+	30,11
0402 21 17 000	+	49,00	0402 99 31 110	+	0,2094
0402 21 19 300	+	86,53	0402 99 31 150	+	31,35
0402 21 19 500	+	91,16	0402 99 31 300	+	0,4034
0402 21 19 900	+	98,05	0402 99 31 500	+	0,6947
0402 21 91 100	+	98,77	0402 99 39 110	+	0,2094
0402 21 91 200	+	99,45	0402 99 39 150	+	31,35
0402 21 91 300	+	100,67	0402 99 39 300	+	0,4034
0402 21 91 400	+	107,61	0402 99 39 500	+	0,6947
0402 21 91 500	+	110,00	0402 99 91 000	+	0,7918
0402 21 91 600	+	119,21	0402 99 99 000	+	0,7918
0402 21 91 700	+	124,61	0403 10 11 400	+	4,748
0402 21 91 900	+	130,71	0403 10 11 800	+	7,340
0402 21 99 100	+	98,77	0403 10 13 800	+	9,775
0402 21 99 200	+	99,45	0403 10 19 800	+	14,62
0402 21 99 300	+	100,67	0403 10 31 400	+	0,0475
0402 21 99 400	+	107,61	0403 10 31 800	+	0,0734
0402 21 99 500	+	110,00	0403 10 33 800	+	0,0978
0402 21 99 600	+	119,21	0403 10 39 800	+	0,1462
0402 21 99 700	+	124,61	0403 90 11 000	+	48,30
0402 21 99 900	+	130,71	0403 90 13 200	+	48,30
0402 29 15 200	+	0,4900	0403 90 13 300	+	85,76
0402 29 15 300	+	0,8653	0403 90 13 500	+	90,35
0402 29 15 500	+	0,9116	0403 90 13 900	+	97,18
0402 29 15 900	+	0,9805	0403 90 19 000	+	97,90
0402 29 19 200	+	0,4900	0403 90 31 000	+	0,4830
0402 29 19 300	+	0,8653	0403 90 33 200	+	0,4830

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0403 90 33 300	+	0,8576	0405 10 30 500	+	156,10
0403 90 33 500	+	0,9035	0405 10 30 700	+	160,00
0403 90 33 900	+	0,9718	0405 10 50 100	+	156,10
0403 90 39 000	+	0,9790	0405 10 50 300	+	160,00
0403 90 51 100	+	4,748	0405 10 50 500	+	156,10
0403 90 51 300	+	7,340	0405 10 50 700	+	160,00
0403 90 53 000	+	9,775	0405 10 90 000	+	165,85
0403 90 59 110	+	14,62	0405 20 90 500	+	146,34
0403 90 59 140	+	22,55	0405 20 90 700	+	152,20
0403 90 59 170	+	33,87	0405 90 10 000	+	205,00
0403 90 59 310	+	40,34	0405 90 90 000	+	160,00
0403 90 59 340	+	63,00	0406 10 20 100	+	—
0403 90 59 370	+	69,47	0406 10 20 230	028	—
0403 90 59 510	+	79,18		046	29,52
0403 90 59 540	+	116,37		052	29,52
0403 90 59 570	+	135,80		400	34,33
0403 90 61 100	+	0,0475		404	—
0403 90 61 300	+	0,0734		600	29,52
0403 90 63 000	+	0,0978		...	42,17
0403 90 69 000	+	0,1462	0406 10 20 290	028	—
0404 90 21 100	+	48,30		046	27,45
0404 90 21 910	+	4,748		052	27,45
0404 90 21 950	+	16,22		400	31,93
0404 90 23 120	+	48,30		404	—
0404 90 23 130	+	85,76		600	27,45
0404 90 23 140	+	90,35		...	39,22
0404 90 23 150	+	97,18	0406 10 20 610	028	11,04
0404 90 23 911	+	4,748		037	—
0404 90 23 913	+	9,775		039	—
0404 90 23 915	+	14,62		046	51,21
0404 90 23 917	+	22,55		052	51,21
0404 90 23 919	+	33,87		400	71,32
0404 90 23 931	+	16,22		404	—
0404 90 23 933	+	19,88		600	51,21
0404 90 23 935	+	24,17		...	73,16
0404 90 23 937	+	28,58	0406 10 20 620	028	16,36
0404 90 23 939	+	29,87		037	—
0404 90 29 110	+	97,90		039	—
0404 90 29 115	+	98,55		046	56,16
0404 90 29 120	+	99,78		052	56,16
0404 90 29 130	+	106,65		400	78,63
0404 90 29 135	+	109,00		404	—
0404 90 29 150	+	118,13		600	56,16
0404 90 29 160	+	123,50		...	80,22
0404 90 29 180	+	129,53	0406 10 20 630	028	19,62
0404 90 81 100	+	0,4830		037	—
0404 90 81 910	+	0,0475		039	—
0404 90 81 950	+	18,71		046	63,41
0404 90 83 110	+	0,4830		052	63,41
0404 90 83 130	+	0,8576		400	89,37
0404 90 83 150	+	0,9035		404	—
0404 90 83 170	+	0,9718		600	63,41
0404 90 83 911	+	0,0475		...	90,58
0404 90 83 913	+	0,0978	0406 10 20 640	028	—
0404 90 83 915	+	0,1462		037	—
0404 90 83 917	+	0,2255		039	—
0404 90 83 919	+	0,3387		046	74,40
0404 90 83 931	+	18,71		052	74,40
0404 90 83 933	+	22,46		400	106,29
0404 90 83 935	+	29,84		404	—
0404 90 83 937	+	31,06		600	74,40
0404 90 89 130	+	0,9790		...	106,29
0404 90 89 150	+	1,0665	0406 10 20 650	028	22,49
0404 90 89 930	+	0,4843		037	—
0404 90 89 950	+	0,6947		039	—
0404 90 89 990	+	0,7918		046	77,46
0405 10 11 500	+	156,10		052	77,46
0405 10 11 700	+	160,00		400	53,14
0405 10 19 500	+	156,10		404	—
0405 10 19 700	+	160,00		600	77,46
0405 10 30 100	+	156,10		...	110,65
0405 10 30 300	+	160,00	0406 10 20 660	+	—

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)			
0406 10 20 810	028	—	0406 30 10 200	028	—			
	037	—		037	—			
	039	—		039	—			
	046	12,06		046	23,14			
	052	12,06		052	23,14			
	400	17,23		400	29,55			
	404	—		404	—			
	600	12,06		600	23,14			
	...	17,23		...	33,06			
0406 10 20 830	028	—	0406 30 10 250	028	—			
	037	—		037	—			
	039	—		039	—			
	046	20,59		046	23,14			
	052	20,59		052	23,14			
	400	29,41		400	29,55			
	404	—		404	—			
	600	20,59		600	23,14			
	...	29,41		...	33,06			
0406 10 20 850	028	—	0406 30 10 300	028	—			
	037	—		037	—			
	039	—		039	—			
	046	24,96		046	33,95			
	052	24,96		052	33,95			
	400	35,66		400	43,38			
	404	—		404	—			
	600	24,96		600	33,95			
	...	35,66		...	48,50			
0406 10 20 870	+	—	0406 30 10 350	028	—			
0406 10 20 900	+	—		037	—			
0406 20 90 100	+	—		039	—			
0406 20 90 913	028	—		046	23,14			
	046	48,62		052	23,14			
	052	48,62		400	29,55			
	400	69,45		404	—			
	404	—		600	23,14			
	600	48,62		...	33,06			
	...	69,45	0406 30 10 400	028	—			
	0406 20 90 915	028		—	037	—		
		046		64,82	039	—		
052		64,82		046	33,95			
400		92,60		052	33,95			
404		—		400	43,38			
600		64,82		404	—			
...		92,60		600	33,95			
0406 20 90 917		028		—	...	48,50		
		046	68,86	0406 30 10 450	028	—		
	052	68,86	037		—			
	400	98,38	039		—			
	404	—	046		49,40			
	600	68,86	052		49,40			
	...	98,38	400		63,17			
	0406 20 90 919	028	—		404	—		
		046	76,97		600	49,40		
052		76,97	...		70,57			
400		109,95	0406 30 10 500	+	—			
404		—		0406 30 10 550	028	—		
600		76,97			037	—		
...		109,95			039	—		
0406 20 90 990		+			—	046	23,14	
		0406 30 10 100			+	—	052	23,14
	0406 30 10 150				028	—	400	29,55
					037	—	404	13,59
					039	—	600	23,14
			046		10,85	...	33,06	
			052	10,85	0406 30 10 600	028	—	
			400	13,61		037	—	
			404	—		039	—	
600			10,85	046		33,95		
...		15,50	052	33,95				
		400	43,38					
		404	19,02					
		600	33,95					
		...	48,50					

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 30 10 650	028	—	0406 30 31 730	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	046	49,40		046	33,95
	052	49,40		052	33,95
	400	63,17		400	43,38
	404	—		404	—
	600	49,40		600	33,95
	...	70,57		...	48,50
0406 30 10 700	028	—	0406 30 31 910	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	046	49,40		046	23,14
	052	49,40		052	23,14
	400	63,17		400	29,55
	404	—		404	—
	600	49,40		600	23,14
	...	70,57		...	33,06
0406 30 10 750	028	—	0406 30 31 930	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	046	58,59		046	33,95
	052	58,59		052	33,95
	400	74,91		400	43,38
	404	—		404	—
	600	58,59		600	33,95
	...	83,70		...	48,50
0406 30 10 800	028	—	0406 30 31 950	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	046	58,59		046	49,40
	052	58,59		052	49,40
	400	74,91		400	63,17
	404	—		404	—
	600	58,59		600	49,40
	...	83,70		...	70,57
0406 30 31 100	+	—	0406 30 39 100	+	—
0406 30 31 300	028	—	0406 30 39 300	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	046	10,85		046	23,14
	052	10,85		052	23,14
	400	13,61		400	29,55
	404	—		404	13,59
	600	10,85		600	23,14
	...	15,50		...	33,06
0406 30 31 500	028	—	0406 30 39 500	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	046	23,14		046	33,95
	052	23,14		052	33,95
	400	29,55		400	43,38
	404	—		404	19,02
	600	23,14		600	33,95
	...	33,06		...	48,50
0406 30 31 710	028	—	0406 30 39 700	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	046	23,14		046	49,40
	052	23,14		052	49,40
	400	29,55		400	63,17
	404	—		404	—
	600	23,14		600	49,40
	...	33,06		...	70,57

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	
0406 30 39 930	028	—	0406 90 12 000	028	—	
	037	—		037	—	
	039	—		039	—	
	046	49,40		046	91,19	
	052	49,40		052	91,19	
	400	63,17		400	114,29	
	404	—		404	—	
	600	49,40		600	91,19	
0406 30 39 950	...	70,57	...	130,27		
	028	—	0406 90 14 100	028	—	
	037	—		037	—	
	039	—		039	—	
	046	58,59		046	91,19	
	052	58,59		052	91,19	
	400	74,91		400	114,29	
	404	—		404	—	
600	58,59	600		91,19		
0406 30 90 000	...	83,70	...	130,27		
	028	—	0406 90 14 900	+	—	
	037	—		0406 90 16 100	028	—
	039	—			037	—
	046	58,59			039	—
	052	58,59			046	91,19
	400	74,91			052	91,19
	404	—			400	114,29
600	58,59	404			—	
...	83,70	600	91,19			
0406 40 50 000	028	—	...	130,27		
	046	72,40	0406 90 16 900	+	—	
	052	72,40		0406 90 21 900	028	—
	400	98,13			037	—
	404	—			039	—
	600	72,40			046	86,81
	...	103,43			052	86,81
	0406 40 90 000	028			—	400
046		72,40			404	—
052		72,40	600		86,81	
400		98,13	...	124,02		
404		—	0406 90 23 900	028	—	
600		72,40		037	—	
...		103,43		039	—	
0406 90 07 000		028		—	046	70,00
	037	—		052	70,00	
	039	—		400	51,43	
	046	91,19		404	—	
	052	91,19		600	70,00	
	400	114,29	...	100,00		
	404	—	0406 90 25 900	028	—	
	600	91,19		037	—	
...	130,27	039		—		
0406 90 08 100	028	—		046	77,46	
	037	—		052	77,46	
	039	—		400	53,14	
	046	91,19		404	—	
	052	91,19		600	77,46	
	400	114,29	...	110,65		
	404	—	0406 90 27 900	028	—	
	600	91,19		037	—	
...	130,27	039		—		
0406 90 08 900	+	—		046	65,64	
	0406 90 09 100	028		—	052	65,64
		037		—	400	45,89
		039		—	404	—
		046		91,19	600	65,64
		052	91,19	...	93,77	
		400	114,29			
		404	—			
600		91,19				
...	130,27					
0406 90 09 900	+	—				



Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)		
0406 90 31 119	028	—	0406 90 37 000	028	—		
	037	—		037	—		
	039	—		039	—		
	046	55,36		046	91,19		
	052	55,36		052	91,19		
	400	54,92		400	114,29		
	404	14,07		404	—		
	600	55,36		600	91,19		
	***	79,08		***	130,27		
0406 90 31 151	028	—	0406 90 61 000	028	—		
	037	—		037	73,59		
	039	—		039	73,59		
	046	51,60		046	105,88		
	052	51,60		052	105,88		
	400	51,33		400	151,26		
	404	13,15		404	114,46		
	600	51,60		600	105,88		
***	73,71	***	151,26				
0406 90 31 159	+	—	0406 90 63 100	028	—		
0406 90 33 119	028	—		037	92,33		
	037	—		039	92,33		
	039	—		046	130,54		
	046	55,36		052	130,54		
	052	55,36		400	186,48		
	400	54,92		404	140,66		
	404	14,07		600	130,54		
	600	55,36		***	186,48		
	***	79,08		0406 90 63 900	028	—	
	0406 90 33 151	028			—	037	57,24
		037			—	039	57,24
039		—	046		94,43		
046		51,60	052		94,43		
052		51,60	400	122,64			
400		51,33	404	65,41			
404		13,15	600	94,43			
600		51,60	***	134,90			
***	73,71	0406 90 69 100	+	—			
0406 90 33 919	028		—	0406 90 69 910	028	—	
	037	—	037		57,24		
	039	—	039		57,24		
	046	51,48	046		94,43		
	052	51,48	052		94,43		
	400	51,08	400		122,64		
	404	13,09	404		65,41		
	600	51,48	600		94,43		
	***	73,54	***		134,90		
	0406 90 33 951	028	—		0406 90 73 900	028	—
		037	—			037	34,88
039		—	039	34,88			
046		47,99	046	86,43			
052		47,99	052	86,43			
400		47,74	400	123,47			
404		12,23	404	98,13			
600		47,99	600	86,43			
***		68,55	***	123,47			
0406 90 35 190		028	—	0406 90 75 900		028	—
	037	37,51	037		—		
	039	37,51	039		—		
	046	97,57	046		72,09		
	052	97,57	052		72,09		
	400	139,38	400		53,14		
	404	79,13	404		—		
	600	97,57	600		72,09		
	***	139,38	***		102,99		
	0406 90 35 990	028	—		0406 90 76 100	028	19,62
037		—	037	—			
039		—	039	—			
046		74,40	046	63,41			
052		74,40	052	63,41			
400		106,29	400	48,04			
404		—	404	—			
600		74,40	600	63,41			
***		106,29	***	90,58			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)		
0406 90 76 300	028	—	0406 90 85 991	028	—		
	037	—		037	—		
	039	—		039	—		
	046	77,46		046	74,40		
	052	77,46		052	74,40		
	400	53,14		400	106,29		
	404	—		404	—		
	600	77,46		600	74,40		
	...	110,65		...	106,29		
0406 90 76 500	028	—	0406 90 85 995	028	22,49		
	037	—		037	—		
	039	—		039	—		
	046	77,46		046	77,46		
	052	77,46		052	77,46		
	400	61,32		400	53,14		
	404	—		404	—		
	600	77,46		600	77,46		
	...	110,65		...	110,65		
0406 90 78 100	028	19,62	0406 90 85 999	+	—		
	037	—		0406 90 86 100	+	—	
	039	—			0406 90 86 200	028	11,04
	046	60,20				037	—
	052	60,20				039	—
	400	48,04				046	51,21
	404	—				052	51,21
	600	60,20				400	73,16
	...	86,00				404	—
0406 90 78 300	028	—	0406 90 86 300			600	51,21
	037	—		...		73,16	
	039	—		0406 90 86 400	028	16,36	
	046	73,50			037	—	
	052	73,50			039	—	
	400	53,14			046	56,16	
	404	—			052	56,16	
	600	73,50			400	78,63	
	...	105,00			404	—	
0406 90 78 500	028	—	0406 90 86 900		600	56,16	
	037	—			...	80,22	
	039	—		0406 90 87 100	028	19,62	
	046	73,50			037	—	
	052	73,50			039	—	
	400	61,32			046	63,41	
	404	—			052	63,41	
	600	73,50			400	89,37	
	...	105,00			404	—	
0406 90 79 900	028	—	0406 90 86 900		600	63,41	
	037	—			...	90,58	
	039	—		0406 90 87 200	028	—	
	046	65,64			037	—	
	052	65,64			039	—	
	400	45,89			046	74,40	
	404	—			052	74,40	
	600	65,64			400	106,29	
	...	93,77			404	—	
0406 90 81 900	028	—	0406 90 87 100		600	74,40	
	037	—			...	106,29	
	039	—		0406 90 87 200	028	11,04	
	046	74,40			037	—	
	052	74,40			039	—	
	400	106,29			046	51,21	
	404	—			052	51,21	
	600	74,40			400	73,16	
	...	106,29			404	—	
0406 90 85 910	028	—	0406 90 87 200		600	51,21	
	037	37,51			...	73,16	
	039	37,51					
	046	97,57					
	052	97,57					
	400	139,38					
	404	79,13					
	600	97,57					
	...	139,38					

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	
0406 90 87 300	028	16,36	0406 90 88 300	028	16,36	
	037	—		037	—	
	039	—		039	—	
	046	56,16		046	56,16	
	052	56,16		052	56,16	
	400	78,63		400	78,63	
	404	—		404	—	
	600	56,16		600	56,16	
	***	80,22		***	80,22	
	0406 90 87 400	028		19,62	2309 10 15 010	+
037		—	2309 10 15 100	+		—
039		—	2309 10 15 200	+		—
046		63,41	2309 10 15 300	+		—
052		63,41	2309 10 15 400	+		—
400		89,37	2309 10 15 500	+		—
404		—	2309 10 15 700	+		—
600		63,41	2309 10 19 010	+		—
***		90,58	2309 10 19 100	+		—
0406 90 87 951		028	—	2309 10 19 200		+
	037	37,51	2309 10 19 300	+	—	
	039	37,51	2309 10 19 400	+	—	
	046	92,93	2309 10 19 500	+	—	
	052	92,93	2309 10 19 600	+	—	
	400	132,76	2309 10 19 700	+	—	
	404	79,13	2309 10 19 800	+	—	
	600	92,93	2309 10 70 010	+	—	
	***	132,76	2309 10 70 100	+	14,58	
	0406 90 87 971	028	22,49	2309 10 70 200	+	19,44
037		—	2309 10 70 300	+	24,30	
039		—	2309 10 70 500	+	29,16	
046		77,46	2309 10 70 600	+	34,02	
052		77,46	2309 10 70 700	+	38,88	
400		60,51	2309 10 70 800	+	42,77	
404		—	2309 90 35 010	+	—	
600		77,46	2309 90 35 100	+	—	
***		110,65	2309 90 35 200	+	—	
0406 90 87 972		028	—	2309 90 35 300	+	—
	046	29,52	2309 90 35 400	+	—	
	052	29,52	2309 90 35 500	+	—	
	400	34,33	2309 90 35 700	+	—	
	404	—	2309 90 39 010	+	—	
	600	29,52	2309 90 39 100	+	—	
	***	42,17	2309 90 39 200	+	—	
	0406 90 87 979	028	22,49	2309 90 39 300	+	—
		037	—	2309 90 39 400	+	—
		039	—	2309 90 39 500	+	—
046		77,46	2309 90 39 600	+	—	
052		77,46	2309 90 39 700	+	—	
400		60,51	2309 90 39 800	+	—	
404		—	2309 90 70 010	+	—	
600		77,46	2309 90 70 100	+	14,58	
***		110,65	2309 90 70 200	+	19,44	
0406 90 88 100		+	—	2309 90 70 300	+	24,30
	028	11,04	2309 90 70 500	+	29,16	
0406 90 88 200	037	—	2309 90 70 600	+	34,02	
	039	—	2309 90 70 700	+	38,88	
	046	51,21	2309 90 70 800	+	42,77	
	052	51,21				
	400	73,16				
	404	—				
	600	51,21				
	***	73,16				

(\*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun «codice prodotto», l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da \*\*\*.

Se non è indicata alcuna destinazione (+ +), l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

(\*\*) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 2815/95.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 469/96 DELLA COMMISSIONE****del 14 marzo 1996****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.<sup>(2)</sup> GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 marzo 1996, recante fissazione dei valori  
forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni  
ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)			
Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 15	052	73,5	0805 30 20	052	46,1	
	060	80,2		204	88,8	
	064	59,6		220	74,0	
	066	41,7		388	82,9	
	068	62,3		400	71,7	
	204	84,4		512	54,8	
	208	44,0		520	66,5	
	212	83,1		524	100,8	
	624	164,6		528	102,1	
	999	77,0		600	57,2	
	0707 00 15	052		125,6	0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59	624
053		156,2	999	76,0		
060		61,0	052	64,0		
066		53,8	064	78,6		
068		110,4	388	105,8		
204		144,3	400	75,7		
624		87,1	404	68,0		
999		105,5	508	68,4		
0709 10 10		220	321,1	512		90,9
		999	321,1	524		97,7
0709 90 73	052	134,9	528	113,2		
	204	77,5	624	86,5		
	412	54,2	728	107,3		
	624	176,1	800	78,0		
	999	110,7	804	21,0		
0805 10 01, 0805 10 05, 0805 10 09	052	37,6	0808 20 31	999	81,2	
	204	46,7		039	94,8	
	208	58,0		052	86,2	
	212	49,2		064	72,5	
	220	60,4		388	76,5	
	388	40,5		400	98,7	
	400	43,8		512	62,4	
	436	41,6		528	68,9	
	448	37,1		624	79,0	
	600	50,8		728	115,4	
	624	48,5		800	55,8	
	999	46,7		804	112,9	
				999	83,9	

(\*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**DIRETTIVA 96/12/CE DELLA COMMISSIONE**

dell'8 marzo 1996

**che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 95/36/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

La direttiva 91/414/CEE è modificata come segue:

- 1) nella parte A dell'allegato II il punto «8. Studi ecotossicologici sulla sostanza attiva» è sostituito dall'allegato I della presente direttiva;
- 2) nella parte A dell'allegato III il punto «10. Studi ecotossicologici» e il punto «11. Sommario e valutazione dei punti 9 e 10» sono sostituiti dall'allegato II della presente direttiva.

considerando che gli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE stabiliscono i requisiti del fascicolo che i richiedenti devono presentare rispettivamente per l'inclusione di una sostanza attiva nell'allegato I della citata direttiva e per l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario;

*Articolo 2*

considerando che è necessario indicare ai richiedenti con la massima precisione possibile, negli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE, tutti i dettagli sulle informazioni che i richiedenti devono presentare, quali le circostanze, le condizioni e i protocolli tecnici secondo cui devono essere ottenuti determinati dati; che queste disposizioni devono essere adottate quanto prima possibile affinché i richiedenti possano applicarle nella preparazione dei loro fascicoli;

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 1997. Esso ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 3*

considerando che è ora possibile precisare maggiormente i dati concernenti gli studi ecotossicologici sulla sostanza attiva di cui al punto 8 della parte A dell'allegato II della direttiva 91/414/CEE;

La presente direttiva entra in vigore il 1° aprile 1996.

*Articolo 4*

considerando inoltre che è ora possibile introdurre una maggior precisione riguardo ai dati concernenti gli studi ecotossicologici sul prodotto fitosanitario di cui al punto 10 della parte A dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE;

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1996.

*Per la Commissione*

Ritt BJERREGAARD

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 172 del 22. 7. 1995, pag. 8.

## ALLEGATO I

## •8. STUDI ECOTOSSICOLOGICI

## Introduzione

- i) Le informazioni fornite, insieme con quelle precisate per uno o più preparati contenenti la sostanza attiva, devono essere sufficienti a permettere una valutazione dell'impatto sulle specie non bersaglio (flora e fauna) che potrebbe presentare rischi da esposizione alla sostanza attiva, ai suoi metaboliti e ai prodotti di reazione e di degradazione, se di rilevanza ambientale. L'impatto può risultare da un'esposizione singola, prolungata o ripetuta e può essere reversibile o irreversibile.
- ii) Le informazioni fornite relative alla sostanza attiva, insieme con altre informazioni pertinenti e con quelle fornite a riguardo dei preparati che la contengono, devono essere sufficienti per:
  - decidere se la sostanza attiva possa essere inclusa o meno nell'allegato I;
  - specificare le opportune condizioni o limitazioni da associare all'eventuale inclusione nell'allegato I;
  - permettere una valutazione dei rischi a breve e lungo termine per le specie non bersaglio — popolazioni, comunità e processi — secondo quanto appropriato;
  - classificare la sostanza attiva in base alla sua pericolosità;
  - specificare le precauzioni occorrenti per la protezione delle specie non bersaglio; e
  - specificare i simboli di rischio, le indicazioni di pericolo e le frasi pertinenti relative al rischio e alla sicurezza per la protezione dell'ambiente da indicare sull'imballaggio (contenitori).
- iii) È necessario che tutti gli effetti potenzialmente dannosi scoperti durante gli studi ecotossicologici di routine siano riportati nella relazione e che, se richiesto dalle autorità competenti, vengano intrapresi e indicati studi addizionali che si rendessero necessari allo scopo di studiare i probabili meccanismi implicati e di valutare l'importanza di questi effetti. La relazione deve riportare tutti i dati e tutte le informazioni di ordine biologico disponibili e utili per la valutazione del profilo ecotossicologico della sostanza attiva.
- iv) Le informazioni sul destino e sul comportamento nell'ambiente, ottenute e presentate conformemente ai punti da 7.1 a 7.4 e quelle sui livelli dei residui nelle piante, ottenute e presentate conformemente al punto 6, hanno un'importanza fondamentale per la valutazione dell'impatto sulle specie non bersaglio in quanto, insieme con le informazioni sulla natura del preparato e sulle sue modalità d'uso, definiscono la natura e il grado di esposizione potenziale. Gli studi tossicocinetici e tossicologici e le informazioni presentate ai sensi dei punti da 5.1 a 5.8 forniscono informazioni essenziali per quanto riguarda la tossicità per i vertebrati e i meccanismi implicati.
- v) Se del caso, si utilizzeranno appropriati metodi statistici per progettare le prove e per analizzare i risultati. La relazione deve riportare nei dettagli l'analisi statistica (ad esempio per tutti i valori puntuali stimati devono essere forniti gli intervalli di confidenza, con l'indicazione degli esatti valori di  $p$ , anziché la semplice affermazione significativo/non significativo).

## Sostanza di prova

- vi) Deve essere presentata una descrizione dettagliata (specifica tecnica) del materiale usato, come stabilito al punto 1.11. Se le prove vengono effettuate utilizzando la sostanza attiva, il materiale impiegato deve corrispondere alla specifica tecnica che verrà usata nella produzione dei preparati per i quali si chiede l'autorizzazione, salvo che venga utilizzato materiale radiomarcato.
- vii) Qualora gli studi vengano svolti utilizzando sostanza attiva prodotta in laboratorio o in un sistema di produzione di un impianto pilota, gli studi devono essere ripetuti con l'utilizzo della sostanza attiva di produzione industriale, salvo che si possa dimostrare che il materiale usato nelle prove è sostanzialmente uguale ai fini delle prove e della valutazione ecotossicologiche. In caso di incertezza devono essere presentati appropriati studi di connessione in base ai quali si possa decidere se sia necessario ripetere gli studi.
- viii) Nel caso di studi in cui la somministrazione si protragga nel tempo, si dovrebbe utilizzare preferibilmente una singola partita di sostanza attiva, se la stabilità lo permette.

Tutte le volte che uno studio implica l'uso di dosi differenti, la documentazione deve riportare la relazione esistente tra la dose e gli effetti indesiderati.

ix) Per tutti gli studi di ingestione alimentare, va riportata la dose media realizzata, inclusa se possibile la dose in mg/kg di peso corporeo. Se le dosi vengono somministrate con la dieta, la sostanza in esame deve essere distribuita in modo uniforme nella dieta.

x) Può essere necessario effettuare studi separati per i metaboliti e per i prodotti di degradazione o di reazione qualora questi prodotti possano rappresentare un rischio rilevante per organismi non bersaglio e i loro effetti non possano essere valutati in base ai risultati relativi alla sostanza attiva.

Prima di eseguire tali studi, si deve tener conto delle informazioni di cui ai punti 5, 6 e 7.

#### **Organismi di prova**

xi) Allo scopo di facilitare la valutazione della significatività dei risultati ottenuti nelle prove, inclusa una stima della tossicità intrinseca e dei fattori che influiscono sulla tossicità, usare, se possibile, lo stesso ceppo di ciascuna specie pertinente (o specie della stessa origine, che deve essere registrata) nelle varie prove di tossicità specificate.

### **8.1. Effetti sugli uccelli**

#### **8.1.1. Tossicità orale acuta**

##### *Scopo della prova*

La prova deve fornire possibilmente i valori di  $DL_{50}$ , la dose letale di soglia, l'andamento nel tempo della risposta e del ricupero e il NOEL, e deve includere i rilevamenti patologici evidenti pertinenti.

##### *Necessità della prova*

A meno che la sostanza attiva sia destinata ad essere usata unicamente in preparati per uso esclusivo in spazi chiusi (per esempio, serre o locali di magazzinaggio di prodotti alimentari), devono essere studiati gli effetti possibili della sostanza attiva sugli uccelli.

##### *Condizioni sperimentali*

Determinare la tossicità orale acuta della sostanza attiva per una delle specie di quaglie (quaglia giapponese — *Coturnix coturnix japonica* — o Bobwhite — *Colinus virginianus*) o per l'anatra selvatica (*Anas platyrhynchos*). La dose più elevata utilizzata nelle prove non deve superare i 2 000 mg/kg di peso corporeo.

##### *Disciplinare per la prova*

SETAC — Procedures for assessing the Environmental Fate and Ecotoxicity of Pesticides<sup>(1)</sup>.

#### **8.1.2. Tossicità alimentare a breve termine**

##### *Scopo della prova*

La prova deve fornire la tossicità alimentare a breve termine [ $CL_{50}$ , concentrazione letale minima (CLM), se possibile concentrazione senza effetto (NOEC), andamento nel tempo della risposta e del ricupero] e includere i rilevamenti patologici evidenti pertinenti.

##### *Necessità della prova*

La tossicità alimentare (5 giorni) della sostanza attiva nei confronti degli uccelli deve sempre venire studiata su una specie, salvo che la relazione includa uno studio condotto secondo le disposizioni del successivo punto 8.1.3. Se il NOEL orale acuto è  $\leq 500$  mg/kg di peso corporeo o se il NOEC a breve termine è  $< 500$  mg/kg di mangime, la prova deve venire eseguita anche su una seconda specie.

##### *Condizioni sperimentali*

La prima specie da studiare deve essere la quaglia o l'anatra selvatica. Se la prova deve essere condotta anche su una seconda specie, questa non deve essere della stessa famiglia della prima specie studiata.

##### *Disciplinare per la prova*

La prova deve venire eseguita secondo il metodo OCSE 205.

#### **8.1.3. Tossicità subcronica e riproduzione**

##### *Scopo della prova*

La prova deve fornire la tossicità subcronica e la tossicità riproduttiva della sostanza attiva per gli uccelli.

<sup>(1)</sup> Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC), 1995. «Procedures for Assessing the Environmental Fate and Ecotoxicity of Pesticides, ISBN 90-5607-002-9».



*Necessità della prova*

La tossicità subcronica e riproduttiva della sostanza attiva nei confronti degli uccelli deve venire studiata salvo che si possa dimostrare l'improbabilità che si verifichi una esposizione continuativa o ripetuta di adulti o l'esposizione di siti di nidificazione durante la stagione riproduttiva.

*Disciplinare per la prova*

La prova deve venire eseguita secondo il metodo OCSE 206.

**8.2. Effetti sugli organismi acquatici**

I dati relativi alle prove di cui ai punti 8.2.1, 8.2.4 e 8.2.6 devono essere presentati per ogni sostanza attiva, anche se non è previsto che prodotti fitosanitari che la contengono possano raggiungere le acque superficiali nelle condizioni d'uso proposte. Tali dati devono essere presentati ai sensi dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE, in merito alla classificazione della sostanza attiva.

I dati riportati devono essere suffragati da dati analitici sulle concentrazioni della sostanza di prova nel mezzo.

**8.2.1. Tossicità acuta per i pesci***Scopo della prova*

La prova deve fornire la tossicità acuta (CL<sub>50</sub>) e dettagli degli effetti osservati.

*Necessità della prova*

La prova va sempre eseguita.

*Condizioni sperimentali*

La tossicità acuta della sostanza attiva deve essere determinata per la trota arcobaleno (*Oncorhynchus mykiss*) e per una specie ittica di acque calde. Se devono venire eseguite prove con metaboliti o con prodotti di degradazione o di reazione, deve essere usata la specie più sensibile tra le due su cui è stata provata la sostanza attiva.

*Disciplinare per la prova*

La prova deve venire eseguita secondo l'allegato della direttiva 92/69/CEE della Commissione<sup>(1)</sup>, del 31 luglio 1992, recante diciassettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, metodo C1.

**8.2.2. Tossicità cronica per i pesci***Necessità della prova*

Occorre eseguire uno studio sulla tossicità cronica a meno che si possa motivare l'improbabilità di un'esposizione continuata o ripetuta di pesci oppure a meno che sia disponibile un adeguato studio su meso o microcosmo.

Per stabilire quale test eseguire occorre far riferimento al parere di esperti in materia. In particolare, per una sostanza attiva in merito alla quale via siano indicazioni di un certo possibile rischio (riguardo la sua tossicità o la possibile esposizione), il richiedente deve richiedere l'accordo delle competenti autorità circa il tipo di test da eseguire.

L'effettuazione di un test di tossicità sui pesci nelle prime fasi di vita può essere considerata opportuna se il valore BCF è compreso tra 100 e 1 000 oppure se il valore EC<sub>50</sub> della sostanza attiva è < 0,1 mg/l.

Può essere adeguata l'esecuzione di un test sul ciclo di vita dei pesci se

— il fattore di bioconcentrazione è > 1 000 e l'eliminazione della sostanza attiva durante una fase di depurazione di 14 giorni è < 95 %,

oppure se

— la sostanza è stabile in acqua o in sedimenti (DT<sub>90</sub> > 100 giorni).

Non è necessario eseguire un test di tossicità cronica su avannotti se è stato eseguito un test di tossicità sui pesci nelle prime fasi di vita o un test sul ciclo di vita dei pesci; analogamente non è necessario eseguire un test di tossicità sui pesci nelle prime fasi di vita se è stato effettuato un test sul ciclo di vita dei pesci.

**8.2.2.1. Prova di tossicità sugli avannotti***Scopo della prova*

La prova deve fornire dati sugli effetti sulla crescita, sulla soglia per gli effetti letali e per gli effetti osservati, il NOEC e dettagli degli effetti osservati.

<sup>(1)</sup> GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 113.

*Condizioni sperimentali*

Il test deve essere effettuato su avannotti di trota iridea dopo un'esposizione di 28 giorni alla sostanza attiva. Devono essere ottenuti dati sugli effetti sulla crescita e sul comportamento.

## 8.2.2.2. Prova di tossicità per i pesci nelle prime fasi di vita

*Scopo della prova*

La prova deve fornire dati sugli effetti sulla crescita, sullo sviluppo e sul comportamento, il NOEC e dettagli degli effetti osservati sui pesci nelle prime fasi di vita.

*Disciplinare per la prova*

La prova deve venire eseguita secondo il metodo OCSE 210.

## 8.2.2.3. Prova sul ciclo di vita dei pesci

*Scopo della prova*

La prova deve fornire gli effetti sulla riproduzione della generazione parentale e sulla vitalità della generazione filiale.

*Condizioni sperimentali*

Il richiedente deve ottenere preventivamente l'accordo delle competenti autorità circa il tipo e le condizioni di esecuzione di questi studi.

## 8.2.3. Bioconcentrazione nei pesci

*Scopo della prova*

La prova deve fornire i fattori di bioconcentrazione (BCF) allo stato stazionario, le costanti di velocità di assunzione e le costanti di velocità di depurazione calcolate per ciascun composto di prova, e limiti di confidenza pertinenti.

*Necessità della prova*

La relazione deve contenere uno studio del potenziale di bioconcentrazione di sostanze attive, di metaboliti e di prodotti di degradazione e di reazione, similmente alla ripartizione nei tessuti grassi (ad esempio  $\log P_{ow} \geq 3$  — vedi punto 2.8 o altre indicazioni pertinenti di bioconcentrazione), salvo che si possa dimostrare l'improbabilità di un'esposizione che comporti bioconcentrazione.

*Disciplinare per la prova*

La prova deve venire eseguita secondo il metodo OCSE 305E.

## 8.2.4. Tossicità acuta per gli invertebrati acquatici

*Scopo della prova*

La prova deve fornire la tossicità acuta a 24 e a 48 ore della sostanza attiva, espressa come concentrazione mediana efficace (CE<sub>50</sub>) per l'immobilizzazione e, se possibile, la concentrazione massima che non provoca immobilizzazione.

*Necessità della prova*

La tossicità acuta deve sempre essere determinata per la *Daphnia* (preferibilmente la *Daphnia magna*). Nel caso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva siano destinati ad essere utilizzati direttamente nelle acque di superficie, la relazione deve contenere dati aggiuntivi su almeno una specie rappresentativa di ciascuno dei gruppi seguenti: insetti acquatici, crostacei acquatici (su una specie non correlata con la *Daphnia*) e molluschi gasteropodi acquatici.

*Disciplinare per la prova*

La prova deve venire eseguita secondo la direttiva 92/69/CEE, metodo C2.

## 8.2.5. Tossicità cronica per gli invertebrati acquatici

*Scopo della prova*

La prova deve fornire, se possibile, i valori di CE<sub>50</sub> per effetti come l'immobilizzazione e la riproduzione e la concentrazione massima alla quale non si verificano effetti sulla mortalità né sulla riproduzione (NOEC), nonché dettagli degli effetti osservati.

*Necessità della prova*

Occorre eseguire una prova su *Daphnia magna*, e almeno su una specie rappresentativa di insetti acquatici e su una specie di molluschi gasteropodi acquatici, salvo che si possa dimostrare l'improbabilità che si verifichi un'esposizione continuativa o ripetuta.

*Condizioni sperimentali*

La prova con la Daphnia deve venire continuata per 21 giorni.

*Disciplinare per la prova*

La prova deve venire eseguita secondo il metodo OCSE 202, parte II.

## 8.2.6. Effetti sulla crescita delle alghe

*Scopo della prova*

La prova deve fornire i valori di CE<sub>50</sub> per la crescita e la velocità di crescita, i valori di NOEC e dettagli degli effetti osservati.

*Necessità della prova*

Riferire sempre eventuali effetti sulla crescita delle alghe causati dalle sostanze attive.

Per i diserbanti deve essere effettuato un test su una seconda specie appartenente ad un gruppo tassonomico differente.

*Disciplinare per la prova*

La prova deve venire eseguita secondo la direttiva 92/69/CEE, metodo C3.

## 8.2.7. Effetti sugli organismi nei sedimenti

*Scopo della prova*

La prova misura gli effetti sulla sopravvivenza e sullo sviluppo (inclusi gli effetti sulla comparsa di individui adulti, per il Chironomus), i pertinenti valori di CE<sub>50</sub> e di NOEC.

*Necessità della prova*

Nel caso che i dati sul destino e sul comportamento ambientale di cui al punto 7 indichino che una sostanza attiva ha buone probabilità di ripartirsi e persistere in sedimenti acquatici, si deve ricorrere al parere di un esperto per decidere se sia necessaria una prova di tossicità acuta o cronica sul sedimento. Tale parere esperto deve tener conto del fatto che vi siano o meno probabili effetti su invertebrati che vivono nel sedimento in base al confronto dei dati di tossicità acquatica per gli invertebrati CE<sub>50</sub> dei punti 8.2.4 e 8.2.5 con i livelli previsti di sostanza attiva nel sedimento in base ai dati del punto 9 dell'allegato III.

*Condizioni sperimentali*

Il richiedente deve preventivamente ottenere l'accordo delle autorità competenti circa il tipo e le condizioni dello studio da effettuare.

## 8.2.8. Piante acquatiche

Per i diserbanti deve essere effettuato un test su piante acquatiche.

Prima di effettuare gli studi in parola il richiedente deve ottenere l'accordo delle autorità competenti circa il tipo e le condizioni degli studi da effettuare.

## 8.3. Effetti sugli artropodi

## 8.3.1. Api

## 8.3.1.1. Tossicità acuta

*Scopo della prova*

La prova deve fornire il valore di DL<sub>50</sub> acuta orale e per contatto della sostanza attiva.

*Necessità della prova*

L'impatto potenziale sulle api deve venire studiato salvo che i preparati contenenti la sostanza attiva siano destinati all'uso esclusivo in situazioni nelle quali è improbabile che le api siano esposte, come:

- immagazzinaggio di prodotti alimentari in spazi chiusi;
- concia non sistemica dei semi;
- preparati non sistemici destinati ad essere applicati sul terreno;
- trattamenti per immersione non sistemici per il trapianto di colture e bulbi;
- trattamenti di chiusura e guarigione delle ferite;
- esche rodenticide;
- uso in serre senza impollinatori.

*Disciplinare per la prova*

La prova deve venire eseguita secondo la direttiva EPPO 170.

## 8.3.1.2. Prova di ingestione sulle larve delle api

*Scopo della prova*

La prova deve fornire informazioni sufficienti per valutare possibili rischi per le larve di api derivanti dall'uso del prodotto fitosanitario.

*Necessità della prova*

La prova deve venire eseguita quando la sostanza attiva può agire come fattore di crescita degli insetti, a meno che si possa dimostrare l'improbabilità che vi siano esposte larve di api.

*Disciplinare per la prova*

La prova deve venire eseguita secondo il metodo ICPBR (ad esempio, P.A. Oomen, A. de Ruijter e J. van der Steen. Method for honeybee brood feeding tests with insect growth-regulating insecticides. EPPO Bulletin, volume 22, 613-616, 1992).

## 8.3.2. Altri artropodi

*Scopo della prova*

La prova deve fornire informazioni sufficienti per valutare la tossicità (mortalità ed effetti subletali) della sostanza attiva su specie selezionate di artropodi.

*Necessità della prova*

Si devono studiare gli effetti su artropodi terrestri non bersaglio (ad esempio predatori o parassitoidi di organismi nocivi). Le informazioni ottenute su queste specie possono venire usate anche come indicazione della tossicità potenziale per altre specie non bersaglio viventi nello stesso ambiente. Queste informazioni sono richieste per tutte le sostanze attive, salvo che i preparati contenenti la sostanza attiva siano destinati all'uso esclusivo in situazioni nelle quali non sono esposti artropodi non bersaglio, come:

- immagazzinaggio di prodotti alimentari in spazi chiusi;
- trattamenti di chiusura e guarigione di ferite;
- esche rodenticide.

*Condizioni sperimentali*

La prova deve venire eseguita inizialmente in laboratorio su un substrato artificiale (cioè una lastra di vetro o sabbia quarzifera, come più appropriato), a meno che si possano prevedere chiaramente effetti nocivi, in base ad altri studi. In tali casi si devono utilizzare substrati più realistici.

La prova deve essere eseguita su due specie standard sensibili, un parassitoide e un acaro predatore (ad esempio *Aphidius rhopalosiph* e *Typhlodromus pyri*). In aggiunta a queste specie, eseguire la prova anche su altre due specie che siano significative per l'uso previsto della sostanza. Se possibile e appropriato, queste dovrebbero rappresentare gli altri due gruppi funzionali principali, predatori del terreno e predatori del fogliame. Nel caso si osservino effetti con specie significative per l'uso proposto del prodotto, si possono eseguire prove ulteriori al livello esteso di laboratorio/semicampo. La scelta delle specie significative per la prova deve seguire le proposte contenute in SETAC-Guidance document on regulatory testing procedures for pesticides with non-target arthropods<sup>(1)</sup>. La prova deve essere condotta a tassi equivalenti al tasso massimo raccomandato di applicazione sul campo.

*Disciplinare per la prova*

Se del caso, la prova deve essere eseguita secondo le appropriate indicazioni soddisfacenti almeno ai requisiti di prova come specificato in SETAC-Guidance document on regulatory testing procedures for pesticides with non-target arthropods.

## 8.4. Tossicità per i lombrichi

## 8.4.1. Tossicità acuta

*Scopo della prova*

La prova deve fornire il valore di CL<sub>50</sub> della sostanza attiva nei confronti dei lombrichi, se possibile la concentrazione massima che non provoca mortalità e la concentrazione minima che provoca il 100 % di mortalità, e deve includere gli effetti morfologici e comportamentali osservati.

<sup>(1)</sup> Dal Workshop European Standard Characteristics of beneficials Regulatory Testing (ESCORT), 28-30 marzo 1994, ISBN 0 9522535 2 6.

*Necessità della prova*

Gli effetti sui lombrichi devono venire studiati nel caso che i preparati contenenti la sostanza attiva vengano applicati al terreno o possano contaminarlo.

*Disciplinare per la prova*

Il test deve essere effettuato conformemente a quanto previsto dalla direttiva 87/302/CEE della Commissione<sup>(1)</sup>, recante nono adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, parte C dell'allegato, tossicità per lombrichi: saggio su terreno artificiale.

**8.4.2. Effetti subletali***Scopo della prova*

La prova deve fornire il NOEC e gli effetti sulla crescita, la riproduzione e il comportamento.

*Necessità della prova*

Nel caso che, sulla base della modalità d'uso proposta dei preparati contenenti la sostanza attiva o sulla base del suo destino e del suo comportamento nel terreno ( $DT_{90} > 100$  giorni), sia possibile prevedere un'esposizione continuata o ripetuta di lombrichi alla sostanza attiva, o a quantità significative di metaboliti, prodotti di degradazione o prodotti di reazione, si deve ricorrere al parere di un esperto per decidere se possa essere utile una prova subletale.

*Condizioni sperimentali*

La prova deve venire condotta su *Eisenia foetida*.

**8.5. Effetti su microorganismi non bersaglio del terreno***Scopo della prova*

La prova deve fornire dati sufficienti per valutare l'impatto della sostanza attiva sull'attività microbica del terreno in termini di trasformazione dell'azoto e mineralizzazione del carbonio.

*Necessità della prova*

La prova deve venire eseguita nel caso in cui preparati contenenti la sostanza attiva vengano applicati al terreno o lo possano contaminare nelle condizioni d'uso pratiche. Nel caso di sostanze attive destinate all'uso in preparati per la sterilizzazione del terreno, gli studi devono essere organizzati in modo da misurare i tassi di recupero dopo il trattamento.

*Condizioni sperimentali*

I terreni usati devono essere terreni agricoli appena campionati. I siti da cui viene prelevato il terreno non devono essere stati trattati nei due anni precedenti con alcuna sostanza che possa alterare in modo sostanziale la diversità e i livelli delle popolazioni microbiche presenti in maniera non transitoria.

*Disciplinare per la prova*

SETAC — Procedures for assessing the Environmental Fate and Ecotoxicity of Pesticides

**8.6. Effetti su altri organismi non bersaglio (flora e fauna) ritenuti a rischio**

Fornire un sommario dei dati disponibili da prove preliminari utilizzate per valutare l'attività biologica e per individuare l'intervallo di dosaggio, sia positivi che negativi, che possono fornire informazioni riguardo al possibile impatto su altre specie non bersaglio, sia appartenenti alla flora che alla fauna, insieme con una valutazione critica della loro importanza per l'impatto potenziale su specie non bersaglio.

**8.7. Effetti su metodi biologici di trattamento delle acque reflue**

Nel caso in cui l'uso di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva possa dar luogo ad effetti nocivi sugli impianti di trattamento delle acque reflue, la relazione deve riportare gli effetti sui metodi biologici di trattamento delle acque di reflue.

<sup>(1)</sup> GU n. L 133 del 30. 5. 1988, pag. 1.

## ALLEGATO II

## 10. STUDI ECOTOSSICOLOGICI

## Introduzione

- i) Le informazioni fornite, insieme con quelle per la/e sostanza/e attiva/e, devono essere sufficienti a permettere una valutazione dell'impatto sulle specie non bersaglio (flora e fauna) del prodotto fitosanitario utilizzato come proposto. L'impatto può risultare da un'esposizione singola o prolungata e può essere reversibile o irreversibile.
- ii) In particolare, le informazioni fornite per il prodotto fitosanitario ed altre informazioni pertinenti, nonché quelle relative alla sostanza attiva devono essere sufficienti per:
  - specificare i simboli di rischio, le indicazioni di pericolo e le frasi pertinenti relative al rischio e alla sicurezza per la protezione dell'ambiente da indicare sull'imballaggio (contenitori);
  - permettere una valutazione dei rischi a breve e lungo termine per le specie non bersaglio — popolazioni, comunità e processi, secondo quanto appropriato;
  - permettere di valutare se siano necessarie precauzioni speciali per la protezione delle specie non bersaglio.
- iii) È necessario che tutti gli effetti potenzialmente dannosi individuati durante gli studi ecotossicologici di routine siano indicati nella relazione e che vengano intrapresi e riportati studi addizionali che si rendessero necessari allo scopo di studiare i meccanismi implicati e di valutare l'importanza di questi effetti.
- iv) In generale, gran parte dei dati relativi all'impatto sulle specie non bersaglio richiesti per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari saranno stati già presentati e valutati per l'inclusione della/e sostanza/e attiva/e nell'allegato I. Le informazioni sul destino e sul comportamento nell'ambiente, ottenute e presentate conformemente ai punti da 9.1 a 9.3 e quelle sui livelli dei residui nelle piante, ottenute e presentate conformemente al punto 8, hanno un'importanza fondamentale per la valutazione dell'impatto sulle specie non bersaglio in quanto esse forniscono dati sulla natura e il grado di esposizione potenziale o effettiva. Le stime PEC finali devono essere adeguate ai vari gruppi di organismi, tenendo conto, in particolare, della biologia delle specie più sensibili.

Gli studi tossicologici e le informazioni presentate ai sensi del punto 7.1 forniscono informazioni essenziali per quanto riguarda la tossicità per i vertebrati.

- v) Se del caso, si utilizzeranno appropriati metodi statistici per progettare le prove e per analizzare i risultati. La relazione deve riportare nei dettagli l'analisi statistica (ad esempio, per tutti i valori puntuali stimati devono essere forniti gli intervalli di confidenza, con l'indicazione degli esatti valori di  $p$ , anziché la semplice affermazione significativo/non significativo).
- vi) Tutte le volte che uno studio implica l'uso di dosi differenti, la documentazione deve riportare la relazione esistente tra la dose e gli effetti indesiderati.
- vii) Quando sono necessari dati di esposizione per decidere se debba venire eseguito uno studio, usare i dati ottenuti conformemente alle disposizioni dell'allegato III, punto 9.

Per la stima dell'esposizione di organismi, occorre tener conto di tutte le informazioni pertinenti sul prodotto fitosanitario e sulla sostanza attiva. Al riguardo, un utile approccio è costituito dagli orientamenti EPPO/Consiglio d'Europa per la valutazione del rischio ambientale (<sup>1</sup>). Se del caso, si utilizzino i parametri indicati al suddetto punto. Qualora risultasse dai dati disponibili che il prodotto fitosanitario è più tossico della sostanza attiva, devono essere utilizzati i dati di tossicità del prodotto fitosanitario per il calcolo dei rapporti tossicità/esposizione.

- viii) Nel contesto dell'influenza che le impurezze possono avere sul comportamento ecotossicologico, è essenziale che per ciascuno studio presentato venga fornita una descrizione dettagliata (specifica tecnica) del materiale usato, come stabilito al punto 1.4.
- ix) Allo scopo di facilitare la valutazione della significatività dei risultati ottenuti nelle prove, usare, se possibile, lo stesso ceppo di ciascuna specie pertinente nelle varie prove di tossicità specificate.

(<sup>1</sup>) OEPP/EPPO (1993). Decision-making schemes for the environmental risk assessment of plant protection products. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 23, 1-154 and Bulletin 24, 1-87.

## 10.1. Effetti sugli uccelli

Salvo che si possa escludere l'eventualità che gli uccelli vengano esposti, direttamente o indirettamente, come nel caso dell'uso in spazi chiusi o per trattamenti per la guarigione di ferite, si devono studiare gli effetti possibili sugli uccelli.

La relazione deve contenere il rapporto tossicità acuta/esposizione ( $RTE_a$ ), il rapporto tossicità alimentare a breve termine/esposizione ( $RTE_{st}$ ) e il rapporto tossicità alimentare a lungo termine/esposizione ( $RTE_{lt}$ ) è cioè:

$$RTE_a = DL_{50} \text{ (mg s. a./kg di peso corporeo)}/ETS \text{ (mg s. a./kg di peso corporeo)}$$

$$RTE_{st} = CL_{50} \text{ (mg s. a./kg di cibo)}/ETS \text{ (mg s. a./kg di cibo)}$$

$$RTE_{lt} = NOEC \text{ (mg s. a./kg di cibo)}/ETS \text{ (mg s. a./kg di cibo)}$$

dove ETS = esposizione teorica stimata.

Nel caso di pastiglie, granuli o semi trattati, la relazione deve riportare la quantità di sostanza attiva in ciascuna pastiglia, granulo o seme e la frazione di  $DL_{50}$  della sostanza attiva presente in 100 particelle e per grammo di particelle, nonché le dimensioni e la forma delle pastiglie o dei granuli.

Nel caso di esche, la relazione deve riportare la concentrazione della sostanza attiva nell'esca (mg/kg).

## 10.1.1. Tossicità orale acuta

*Scopo della prova*

La prova deve fornire possibilmente i valori di  $DL_{50}$ , la dose letale di soglia, l'andamento nel tempo della risposta e del ricupero e il NOEL, e deve includere i rilevamenti patologici evidenti pertinenti.

*Necessità della prova*

La relazione deve riportare la tossicità orale acuta dei preparati nel caso in cui  $RTE_a$  o  $RTE_{st}$  per la/e sostanza/e attiva/e negli uccelli sia compresa tra 10 e 100 o nel caso in cui i risultati di prove su mammiferi dimostrino una tossicità significativamente più elevata del preparato in confronto con la sostanza attiva, salvo che possa essere dimostrata l'improbabilità che gli uccelli vengano esposti al prodotto fitosanitario stesso.

*Condizioni sperimentali*

Lo studio deve essere condotto sulla specie più sensibile identificata negli studi di cui all'allegato II, punti 8.1.1 o 8.1.2.

## 10.1.2. Prove in gabbia o sul campo sotto controllo

*Scopo della prova*

La prova deve fornire dati sufficienti per valutare la natura e la portata del rischio nelle condizioni di uso pratiche.

*Necessità della prova*

Nel caso che i valori di  $RTE_a$  e  $RTE_{st}$  siano  $> 100$ , non sono necessarie altre prove, salvo che ulteriori studi sulla sostanza attiva (ad esempio studi di riproduzione) dimostrino l'esistenza di rischi. Negli altri casi, si deve ricorrere al parere di un esperto per decidere se sia necessario eseguire studi ulteriori. Questo parere terrà conto, se del caso, del comportamento alimentare, della repellenza, di cibi alternativi, del contenuto effettivo di residui nel cibo, della persistenza del composto nella vegetazione, della degradazione del preparato formulato o del prodotto trattato, del grado di predazione, dell'accettabilità dell'esca, dei granuli o dei semi trattati, e della possibilità di bioconcentrazione.

Nel caso si abbia  $RTE_a, RTE_{st} \leq 10$  oppure  $RTE_{lt} \leq 5$ , eseguire prove in gabbia o sul campo e riportare i dati ottenuti, a meno che sia possibile una valutazione finale sulla base di studi effettuati conformemente al punto 10.1.3.

*Condizioni sperimentali*

Prima di eseguire questi studi, il richiedente deve ottenere l'accordo delle autorità competenti sul tipo e sulle condizioni dello studio da eseguire.

## 10.1.3. Accettabilità di esche, granuli o semi trattati, da parte degli uccelli

*Scopo della prova*

La prova dovrà fornire dati sufficienti per valutare la possibilità che il prodotto fitosanitario o i prodotti vegetali con esso trattati vengano consumati.

*Necessità della prova*

Nel caso di concie di semi, pastiglie, esche e preparati in forma di granuli, e quando si abbia  $RTE_a \leq 10$ , devono venire condotte prove di accettabilità (gusto).

## 10.1.4. Effetti di avvelenamento secondario

Richiedere il parere di un esperto per decidere se debbano venire studiati gli effetti di avvelenamento secondario.

## 10.2. Effetti sugli organismi acquatici

È necessario studiare gli eventuali effetti sulle specie acquatiche, a meno che si possa escludere la loro esposizione.

La relazione deve contenere i valori di  $RTE_a$  e  $RTE_{it}$ , dove:

$RTE_a = CL_{50}$  acuta (mg s.a./l)/ $PEC_{sw}$  nel caso realistico peggiore (iniziale o a breve termine, in mg s.a./l).

$RTE_{it} = NOEC$  cronica (mg s.a./l)/ $PEC_{sw}$  a lungo termine (mg s.a./l)

## 10.2.1. Tossicità acuta per i pesci e gli invertebrati acquatici, o effetti sulla crescita delle alghe

*Necessità della prova*

In linea di massima si devono eseguire prove su una specie di ciascuno dei tre gruppi di organismi acquatici di cui all'allegato II, punto 8.2 (pesci, invertebrati acquatici e alghe) in caso di possibile contaminazione delle acque dovuta al prodotto fitosanitario. Tuttavia, se le informazioni disponibili permettono di concludere che uno di questi gruppi è chiaramente più sensibile, le prove devono essere eseguite solo sulla specie più sensibile del gruppo corrispondente.

La prova deve venire eseguita nei casi in cui:

- la tossicità acuta del prodotto fitosanitario non possa venire prevista sulla base dei dati per la sostanza attiva, come in particolare nel caso che la formulazione contenga due o più sostanze attive o formulanti come solventi, emulsionanti, tensioattivi, disperdenti, fertilizzanti, che sono in grado di aumentare la tossicità in confronto con la sostanza attiva, oppure se
- l'uso previsto includa applicazione diretta sull'acqua,

a meno che siano disponibili gli opportuni studi indicati al punto 10.2.4.

*Condizioni sperimentali e disciplinare per la prova*

Valgono le disposizioni pertinenti di cui ai corrispondenti paragrafi dell'allego II, punti 8.2.1, 8.2.4 e 8.2.6.

## 10.2.2. Studi di microcosmo o mesocosmo

*Scopo della prova*

Le prove devono fornire dati sufficienti per valutare l'impatto essenziale sugli organismi acquatici nelle condizioni reali.

*Necessità della prova*

Quando si abbia  $RTE_a \leq 100$  o  $RTE_{it} \leq 10$ , ricorrere al parere di un esperto per decidere se sia appropriato uno studio di microcosmo o di mesocosmo, tenendo conto di altri dati eventuali, oltre a quelli previsti all'allegato II, punto 8.2 e punto 10.2.1.

*Condizioni sperimentali*

Prima di eseguire questi studi, il richiedente deve ottenere l'accordo delle autorità competenti sugli obiettivi specifici e, di conseguenza, sul tipo e sulle condizioni dello studio da eseguire.

Lo studio deve includere almeno il massimo tasso probabile di esposizione risultante dall'applicazione diretta, dal trasporto delle correnti, dal drenaggio o dal deflusso superficiale. La durata dello studio deve essere sufficiente per permettere la valutazione di tutti gli effetti.

*Disciplinare per la prova*

Direttive appropriate sono contenute in:

SETAC guidance document on testing procedures for pesticides in freshwater mesocosms/Seminario di Huntingdon, 3-4 luglio 1991 o

Freshwater field tests for hazard assessment of chemicals — European Workshop on Freshwater Field Tests (EWOFT).



## 10.2.3. Dati sui residui nei pesci

*Scopo della prova*

La prova deve fornire dati sufficienti per valutare il rischio potenziale che si abbiano residui nei pesci.

*Necessità della prova*

In generale sono disponibili dati di studi sulla bioconcentrazione nei pesci.

Se, nello studio di cui all'allegato II, punto 8.2.3, si è osservata bioconcentrazione, si deve ricorrere al parere di un esperto per decidere se debba venire eseguito uno studio su microcosmo o mesocosmo a lungo termine al fine di stabilire i residui massimi che si possono probabilmente incontrare.

*Disciplinare per la prova*

SETAC guidance document on testing procedures for pesticides in freshwater mesocosms/Seminario di Huntingdon, 3-4 luglio 1991.

## 10.2.4. Studi supplementari

Nel caso non sia possibile effettuare un'estrapolazione dei dati ottenuti negli studi corrispondenti sulla sostanza attiva, per particolari prodotti fitosanitari possono essere necessari gli studi di cui all'allegato II, punti 8.2.2 e 8.2.5.

## 10.3. Effetti su vertebrati terrestri differenti dagli uccelli

Salvo che possa essere dimostrata l'improbabilità che vertebrati terrestri differenti dagli uccelli vengano esposti, direttamente o indirettamente, occorre effettuare studi dei possibili effetti su specie di vertebrati selvatici. Riportare i valori di  $RTE_a$ ,  $RTE_{st}$  e  $RTE_{it}$  dove:

$RTE_a = DL_{50}$  (mg s.a./kg di peso corporeo)/ETS (mg s.a./kg di peso corporeo).

$RTE_{st} = NOEL$  subcronico (mg s.a./kg di cibo)/ETS (mg s.a./kg di cibo).

$RTE_{it} = NOEL$  cronico (mg s.a./kg di cibo)/ETS (mg s.a./kg di cibo).

ETS = esposizione teorica stimata.

In linea di massima, la sequenza di valutazione per stimare i rischi nei confronti di tali specie è simile a quella indicata per gli uccelli. Nella pratica, spesso non è necessario eseguire prove ulteriori in quanto gli studi condotti in conformità con i requisiti dell'allegato II, punto 5, e dell'allegato III, punto 7, forniranno le informazioni richieste.

*Scopo della prova*

La prova deve fornire informazioni sufficienti per valutare la natura e la portata del rischio per vertebrati terrestri differenti dagli uccelli nelle condizioni di uso pratiche.

*Necessità della prova*

Nel caso si abbia  $RTE_a$  e  $RTE_{st} > 100$  e non vi siano ulteriori studi che dimostrano l'esistenza di un rischio, non sono richieste prove ulteriori. Negli altri casi, si deve ricorrere al parere di un esperto per decidere se sia necessario eseguire studi ulteriori. Questo parere esperto terrà conto, se del caso, del comportamento alimentare, della repellenza, di cibi alternativi, del contenuto effettivo di residui nel cibo, della persistenza del composto nella vegetazione, della degradazione del preparato formulato o del prodotto trattato, del grado di predazione del cibo, dell'accettazione dell'esca, dei granuli o dei semi trattati, e della possibilità di bioconcentrazione.

Nel caso si abbia  $RTE_a$  e  $RTE_{st} \leq 10$  oppure  $RTE_{it} \leq 5$ , la relazione deve comprendere i risultati di prove in gabbia o sul campo o di altri studi opportuni.

*Condizioni sperimentali*

Prima di eseguire questi studi, il richiedente deve ottenere l'accordo delle autorità competenti sul tipo e sulle condizioni dello studio da eseguire e riguardo al fatto che si debbano studiare gli effetti di avvelenamento secondario.

## 10.4. Effetti sulle api

Studiare gli effetti possibili sulle api, salvo che il prodotto sia destinato all'uso esclusivo in situazioni nelle quali è improbabile che le api siano esposte, come:

- immagazzinaggio di prodotti alimentari in spazi chiusi;
- concia non sistemica dei semi;
- preparati non sistemici destinati ad essere applicati sul terreno;
- trattamenti per immersione non sistemici per il trapianto di colture e bulbi;
- trattamenti di chiusura e guarigione delle ferite;
- esche rodenticide;
- uso in serra senza impollinatori.

La relazione deve riportare i quozienti di rischio per l'esposizione orale e per contatto ( $Q_{HO}$  e  $Q_{HC}$ ):

$Q_{HO}$  = dose/DL<sub>50</sub> orale ( $\mu\text{g}$  s.a. per ape)

$Q_{HC}$  = dose/DL<sub>50</sub> contatto ( $\mu\text{g}$  s.a. per ape)

dove :

dose = tasso massimo di applicazione per il quale si richiede l'autorizzazione, in g di sostanza attiva per ettaro.

#### 10.4.1. Tossicità acuta orale e per contatto

##### *Scopo della prova*

La prova deve fornire i valori di DL<sub>50</sub> (per esposizione orale e per contatto).

##### *Necessità della prova*

Occorre effettuare la prova se

- il prodotto contiene più di una sostanza attiva;
- non è possibile prevedere in modo affidabile se la tossicità di una nuova formulazione sia la stessa o minore di una formulazione sottoposta a test conformemente al disposto dell'allegato II, punto 8.3.1.1 o del presente punto.

##### *Disciplinare per la prova*

La prova deve venire eseguita secondo la direttiva EPPO 170.

#### 10.4.2. Prova dei residui

##### *Scopo della prova*

La prova deve fornire informazioni sufficienti per valutare possibili rischi per l'alimentazione delle api risultanti da tracce di residui dei prodotti fitosanitari che rimangono sulle coltivazioni.

##### *Necessità della prova*

Quando si ha  $Q_{HC} \geq 50$ , si deve ricorrere al parere di esperti per decidere se occorre determinare l'effetto dei residui, a meno che sia dimostrato che non rimangono sulle coltivazioni tracce significative di residui che possono essere nocivi per l'alimentazione delle api, o salvo che prove in gabbia, in galleria o in campo forniscano informazioni sufficienti.

##### *Condizioni sperimentali*

Determinare, e riportare nella relazione, il tempo letale mediano (TL<sub>50</sub>) (in ore) dopo 24 ore di esposizione a residui sulle foglie invecchiati di 8 ore. Se il TL<sub>50</sub> è maggiore di 8 ore non occorrono prove ulteriori.

#### 10.4.3. Prove in gabbia

##### *Scopo della prova*

La prova deve fornire informazioni sufficienti per valutare possibili rischi per la sopravvivenza e il comportamento delle api derivanti dal prodotto fitosanitario.

##### *Necessità della prova*

Se  $Q_{HO}$  e  $Q_{HC} < 50$  non occorre effettuare altri test a meno che si siano osservati effetti significativi nel test di ingestione su larve di api oppure se vi siano indicazioni di effetti indiretti come attività rallentata o modificazione del comportamento delle api; in tali casi occorre effettuare test in gabbia e/o in campo.

Se  $Q_{HO}$  e  $Q_{HC}$  sono  $< 50$  occorre effettuare test in gabbia e/o in campo.

Se vengono effettuati test in campo e ne vengono riportati i relativi risultati conformemente al punto 10.4.4, non è necessario svolgere test in gabbia. Se però questi ultimi vengono effettuati, occorre riportare i relativi risultati.

##### *Condizioni sperimentali*

La prova deve venire eseguita utilizzando api sane. Se le api sono state trattate, ad esempio con un varroacida, attendere 4 settimane prima di utilizzare la colonia.

##### *Disciplinare per la prova*

La prova deve venire eseguita secondo la direttiva EPPO 170.

**10.4.4. Prove in campo***Scopo della prova*

La prova deve fornire informazioni sufficienti per valutare i rischi possibili per il comportamento delle api, la sopravvivenza della colonia e il loro sviluppo, derivanti dal prodotto fitosanitario.

*Necessità della prova*

Si devono eseguire prove sul campo quando, sulla base del parere di un esperto e tenendo conto dell'uso proposto del prodotto nonché del destino e del comportamento della sostanza attiva, vengono osservati effetti significativi nelle prove in gabbia.

*Condizioni sperimentali*

La prova deve venire eseguita utilizzando colonie di api mellifere sane di robustezza naturale simile. Se le api sono state trattate, ad esempio, con un varroacida, attendere 4 settimane prima di utilizzare la colonia. Le prove devono venire condotte in condizioni ragionevolmente rappresentative dell'uso proposto.

Effetti speciali (tossicità larvale, effetto lungo dei residui, effetti di disorientamento sulle api) identificati nelle prove sul campo possono richiedere studi ulteriori con l'utilizzo di metodi specifici.

*Disciplinare per la prova*

La prova deve venire eseguita secondo la direttiva EPPO 170.

**10.4.5. Prove in galleria***Scopo della prova*

La prova deve fornire informazioni sufficienti per valutare l'impatto sulle api da fiori o melata contaminati.

*Necessità della prova*

Eseguire una prova in galleria nel caso non sia possibile studiare effetti in prove sul campo, ad esempio nel caso di prodotti fitosanitari destinati al controllo degli afidi e di altri insetti succhiatori.

*Condizioni sperimentali*

La prova deve venire eseguita utilizzando api sane. Se le api sono state trattate, ad esempio, con un varroacida, attendere 4 settimane prima di utilizzare la colonia.

*Disciplinare per la prova*

La prova deve venire eseguita secondo la direttiva EPPO 170.

**10.5. Effetti su artropodi differenti dalle api**

Studiare gli effetti di prodotti fitosanitari su artropodi terrestri non bersaglio (ad esempio predatori o parassitoidi di organismi nocivi). Le informazioni ottenute per queste specie possono venire utilizzate anche come indicazione della potenziale tossicità nei confronti di specie non bersaglio che abitano nello stesso ambiente.

**10.5.1. Prove di laboratorio, di laboratorio estese e in semi-campo***Scopo della prova*

La prova deve fornire informazioni sufficienti per valutare la tossicità del prodotto fitosanitario per specie selezionate di artropodi che sono importanti per l'uso previsto del prodotto.

*Necessità della prova*

La prova non è richiesta nel caso in cui dai dati pertinenti disponibili sia possibile prevedere una grave tossicità (effetto > 99 % sugli organismi in confronto con il testimone), o qualora il prodotto fitosanitario sia destinato all'uso esclusivo in situazioni nelle quali non sono esposti artropodi non bersaglio, come:

- immagazzinaggio di prodotti alimentari in spazi chiusi;
- trattamenti di chiusura e guarigione di ferite;
- esche rodenticide.

La prova è richiesta quando nelle prove di laboratorio alla dose massima raccomandata, condotte in conformità con i requisiti dell'allegato II, punto 8.3.2, vengono individuati effetti significativi sugli organismi in confronto con il testimone. Gli effetti su una particolare specie sperimentale sono considerati significativi quando superano i valori di soglia definiti negli orientamenti EPPO per la valutazione del rischio ambientale, a meno che non siano indicati dei valori-soglia specifici per la specie in questione, nel rispettivo disciplinare per la prova.

La prova è richiesta anche nel caso in cui

- il prodotto contenga più di una sostanza attiva;
- la tossicità di una nuova formulazione non possa venire affidabilmente prevista come pari o minore di quella di una formulazione testata conformemente alle disposizioni dell'allegato II, punto 8.3.2 o del presente punto;
- sulla base della modalità d'uso proposta o sulla base del destino e del comportamento, sia possibile prevedere un'esposizione continua o ripetuta;
- vi sia un cambiamento significativo nell'uso proposto, ad esempio da seminativi a frutteti, e la prova non sia stata precedentemente eseguita su specie importanti per il nuovo uso;
- il tasso di applicazione raccomandato venga aumentato al di sopra di quello precedentemente provato in base all'allegato II.

#### *Condizioni sperimentali*

Quando negli studi eseguiti in conformità con i requisiti dell'allegato II, punto 8.3.2, si sono osservati effetti significativi o in caso di un cambiamento d'uso, come da seminativi a frutteti, deve venire studiata, e riferita nella relazione, la tossicità su due specie pertinenti aggiuntive. Queste devono essere differenti dalle specie pertinenti già provate in base all'allegato II, punto 8.3.2.

Per una nuova miscela o formulazione, la tossicità deve venire valutata inizialmente utilizzando le due specie più sensibili identificate negli studi già eseguiti, per le quali sono stati superati i valori di soglia, ma gli effetti rimangono ancora al di sotto del 99 %. Questo permetterà di eseguire un confronto; se la nuova miscela o formulazione è significativamente più tossica, la prova va eseguita su due specie pertinenti per il suo uso proposto.

La prova deve venire condotta ad un tasso equivalente al tasso massimo di applicazione per il quale si richiede l'autorizzazione. Adottare un approccio di prova sequenziale, cioè laboratorio e, se necessario, laboratorio esteso e/o semi-campo.

Quando venga effettuata più di un'applicazione per stagione, il prodotto deve venire applicato ad un tasso doppio rispetto a quello raccomandato di applicazione, salvo che queste informazioni siano già disponibili da studi eseguiti in conformità con l'allegato II, punto 8.3.2.

Se, sulla base della modalità d'uso proposta o sulla base del destino e del comportamento, è possibile prevedere un'esposizione continuata o ripetuta (come nel caso che il prodotto debba venire applicato più di tre volte per stagione con intervalli di 14 giorni o meno tra le applicazioni), occorre far riferimento al parere di esperti per stabilire se siano necessarie prove ulteriori, dopo la prova di laboratorio iniziale, con applicazione della modalità d'uso proposta. Queste prove possono venire eseguite in laboratorio o in condizioni di semi-campo. Quando la prova viene eseguita in laboratorio, usare un substrato realistico, come materiale vegetale o un terreno naturale. Tuttavia può essere più appropriata l'esecuzione di prove in campo.

#### *Disciplinare per la prova*

Se necessario, la prova deve essere eseguita secondo le appropriate direttive soddisfacenti almeno ai requisiti di prova come specificato in: SETAC-Guidance document on regulatory testing procedures for pesticides with non-target arthropods.

### 10.5.2. Prova in campo

#### *Scopo della prova*

La prova deve fornire informazioni sufficienti per valutare il rischio per gli artropodi provocato dal prodotto fitosanitario nelle condizioni d'uso reali.

#### *Necessità della prova*

Se dall'esposizione in laboratorio e in semi-campo si osservano effetti significativi, o quando sulla base della modalità d'uso proposta o sulla base del destino e del comportamento è possibile prevedere un'esposizione continuata o ripetuta, si deve richiedere il parere di un esperto per esaminare se sia necessario eseguire prove più estese per permettere un'accurata valutazione del rischio.

*Condizioni sperimentali*

Le prove devono venire condotte in condizioni agricole rappresentative e in conformità con le raccomandazioni d'uso proposte per ottenere uno studio realistico del caso peggiore.

In tutte le prove includere uno standard di tossicità.

*Disciplinare per la prova*

Se del caso, la prova deve venire effettuata in conformità con le pertinenti direttive soddisfacenti almeno ai requisiti di prova come specificato in SETAC-Guidance document on regulatory testing procedures for pesticides with non-target arthropods.

**10.6. Effetti sui lombrichi e altri macroorganismi non bersaglio del suolo considerati a rischio****10.6.1. Effetti sui lombrichi**

Nella relazione devono essere indicati il possibile impatto sui lombrichi, salvo se si può dimostrare l'improbabilità di esposizione diretta o indiretta dei lombrichi, nonché i valori di  $RTE_a$  e  $RTE_{lt}$ , dove:

$RTE_a = CL_{50}$  (mg di s.a./kg)/ $PEC_s$  nel caso realistico peggiore (iniziale o a breve termine, in mg di s.a./kg)

$RTE_{lt} = NOEC$  (mg di s.a./kg)/ $PEC_s$  a lungo termine (mg di s.a./kg).

**10.6.1.1. Prova di tossicità acuta***Scopo della prova*

La prova deve fornire la  $CL_{50}$ , se possibile la concentrazione massima che non provoca mortalità e la concentrazione minima che provoca il 100 % di mortalità; occorre inoltre indicare gli effetti morfologici e comportamentali osservati.

*Necessità della prova*

Questi studi devono essere effettuati soltanto se

- il prodotto contiene più di una sostanza attiva;
- la tossicità di una nuova formulazione non può essere affidabilmente prevista in base alla formulazione sottoposta a test secondo quanto disposto all'allegato II, punto 8.4 o al presente punto.

*Disciplinare per la prova*

La prova deve venire eseguita secondo il metodo OCSE 207.

**10.6.1.2. Prova per la determinazione degli effetti subletali***Scopo della prova*

La prova deve fornire il NOEC e gli effetti sulla crescita, la riproduzione e il comportamento.

*Necessità della prova*

Questi studi sono richiesti solo nel caso in cui:

- il prodotto contenga più di una sostanza attiva;
- la tossicità di una nuova formulazione non possa venire affidabilmente prevista dalla formulazione sottoposta a test conformemente alle disposizioni dell'allegato II, punto 8.4 o del presente punto;
- la frequenza di applicazione raccomandata sia stata aumentata al di sopra di quella precedentemente provata.

*Condizioni sperimentali*

Valgono le stesse condizioni di cui ai corrispondenti paragrafi dell'allegato II, punto 8.4.2.

## 10.6.1.3. Studi in campo

*Scopo della prova*

La prova deve fornire dati sufficienti per valutare gli effetti sui lombrichi in condizioni reali.

*Necessità della prova*

Quando si abbia  $RTE_{lk} < 5$ , si deve effettuare uno studio in condizioni reali in campo allo scopo di determinare gli effetti sui lombrichi.

Ricorrere al parere di un esperto per decidere se si debba studiare i residui nei lombrichi.

*Condizioni sperimentali*

I campi scelti devono avere una ragionevole popolazione di lombrichi.

La prova deve venire eseguita al tasso massimo di applicazione proposto. Nella prova deve essere incluso un prodotto tossico di riferimento.

## 10.6.2. Effetti su altri macroorganismi non bersaglio del terreno

*Scopo della prova*

La prova deve fornire dati sufficienti per valutare l'impatto del prodotto fitosanitario su macroorganismi che contribuiscono alla degradazione di vegetali morti e di materia organica di origine animale.

*Necessità della prova*

La prova non è richiesta quando, in base all'allegato III, punto 9.1, è evidente che i valori di  $DT_{90}$  sono inferiori a 100 giorni, oppure quando la natura e le modalità d'uso del prodotto fitosanitario sono tali che non si verifichi esposizione, oppure quando i dati ottenuti dagli studi sulla sostanza attiva effettuati conformemente al disposto dell'allegato II, punti 8.3.2, 8.4 e 8.5 indicano che non vi sono rischi per la macrofauna del suolo, per i lombrichi o per la microflora del terreno.

L'impatto sulla degradazione della materia organica deve essere studiato, e riportato nella relazione, quando i valori di  $DT_{90}$  determinati in studi di dissipazione nel suolo (punto 9.1) sono maggiori di 365 giorni.

## 10.7. Effetti su microorganismi non bersaglio del terreno

## 10.7.1. Prove di laboratorio

*Scopo della prova*

La prova deve fornire dati sufficienti per valutare l'impatto del prodotto fitosanitario sull'attività microbica del terreno in termini di trasformazione dell'azoto e mineralizzazione del carbonio.

*Necessità della prova*

Se i valori  $DT_{90f}$  ottenuti in studi di dissipazione nel suolo (punto 9.1) sono maggiori di 100 giorni, deve essere studiato l'impatto su microorganismi non bersaglio del terreno mediante prove di laboratorio. Le prove non sono tuttavia richieste se negli studi eseguiti in conformità con le disposizioni dell'allegato II, punto 8.5, le deviazioni dai valori di controllo in termini di attività metabolica della biomassa microbica dopo 100 giorni sono  $< 25\%$ , e tali dati sono significativi per gli usi, la natura e la proprietà del particolare preparato da autorizzare.

*Disciplinare per la prova*

SETAC — Procedures for assessing the Environmental Fate and Ecotoxicity of Pesticides.

## 10.7.2. Prove aggiuntive

*Scopo delle prove*

Le prove devono fornire dati sufficienti per valutare l'impatto sull'attività microbica del prodotto fitosanitario nelle condizioni d'uso reali.

*Necessità delle prove*

Se al termine di 100 giorni l'attività misurata si scosta di oltre il 25 % rispetto al testimone nella prova di laboratorio, possono essere necessarie prove ulteriori in laboratorio, in serra e/o in campo.

**10.8. Dati disponibili da screening biologico primario in forma sintetica**

Fornire un sommario dei dati disponibili di prove preliminari utilizzate per valutare l'attività biologica e per individuare l'intervallo di dosaggio, sia positivi che negativi, che possano fornire informazioni riguardo al possibile impatto su altre specie non bersaglio, sia appartenenti alla flora che alla fauna, insieme con una valutazione critica della loro possibile importanza per l'impatto potenziale su specie non bersaglio.

**11. SOMMARIO E VALUTAZIONE DEI DATI DI CUI AI PUNTI 9 E 10**

Deve essere presentata una sintesi ed una valutazione di tutti i dati di cui ai punti 9 e 10, secondo la forma e la struttura indicate dalle competenti autorità degli Stati membri. Essa deve contenere una valutazione critica e particolareggiata dei suddetti dati sulla base dei pertinenti criteri ed orientamenti valutativi e decisionali, con particolare riguardo ai possibili rischi per l'ambiente e per le specie non bersaglio; deve essere inoltre inclusa una valutazione dell'estensione, della qualità e dell'affidabilità di questi dati di base. Occorre riservare particolare rilievo ai seguenti elementi:

- previsione della distribuzione e del destino nell'ambiente nonché della loro evoluzione nel tempo;
  - identificazione di specie e popolazioni non bersaglio a rischio, e previsione del grado di esposizione potenziale;
  - valutazione dei rischi a breve e lungo termine per le specie non bersaglio — popolazioni, comunità e processi — secondo quanto appropriato;
  - valutazione del rischio di mortalità per i pesci e i grandi vertebrati o i predatori terrestri, indipendentemente dagli effetti a livello di popolazione o di comunità;
  - identificazione delle precauzioni necessarie per evitare o minimizzare la contaminazione dell'ambiente e per proteggere le specie non bersaglio.»
-

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

### DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

dell'11 marzo 1996

che sospende la decisione 93/235/CECA e abroga la decisione 95/510/CECA, relative all'interruzione delle relazioni economiche con la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), le zone protette dalle Nazioni Unite nella Repubblica di Croazia e le zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache

(96/201/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

vista la posizione comune del 4 dicembre 1995 definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alla sospensione delle restrizioni agli scambi con la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) e con la parte serbo-bosniaca<sup>(1)</sup> decisa dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione n. 1022 (1995),

considerando che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, alla luce dell'accordo raggiunto tra le parti interessate per quanto riguarda la Repubblica di Bosnia-Erzegovina, ha deciso, nella risoluzione n. 1022 (1995), la sospensione delle restrizioni concernenti le relazioni economiche e finanziarie con la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), con le zone protette dalle Nazioni Unite nella Repubblica di Croazia e, quando fossero soddisfatte determinate condizioni, con le zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache;

considerando che il Consiglio di sicurezza è stato informato che le condizioni di cui sopra sono soddisfatte;

considerando che, con la decisione 95/510/CECA<sup>(2)</sup>, la decisione 93/235/CECA<sup>(3)</sup> è stata sospesa nei confronti

della Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro);

considerando che, a fini di trasparenza, la normativa comunitaria relativa all'attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1022 (1995) dovrebbe essere incorporata in uno strumento comunitario unico e che, pertanto, la decisione 95/510/CECA dovrebbe essere abrogata;

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

#### Articolo 1

1. La decisione 93/235/CECA è sospesa.
2. La decisione 95/510/CECA è abrogata.

#### Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa si applica a decorrere dal 27 febbraio 1996.

Fatto a Bruxelles, addì 11 marzo 1996.

*Il Presidente*  
L. DINI

<sup>(1)</sup> GU n. L 297 del 9. 12. 1995, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 297 del 9. 12. 1995, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 17.



# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1996

concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo sul tenore massimo di materia inerte nelle sementi di soia

(96/202/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 12 bis,

considerando che la direttiva 69/208/CEE stabilisce norme relative al tenore massimo di materia inerte nelle sementi di soia, come definito secondo gli attuali metodi internazionali di analisi;

considerando che tali norme sono state stabilite al fine di ridurre il rischio di contaminazione da *Phialophora gregata* e da *Phytophthora megasperma* f. sp. *glycinea*;

considerando che, secondo gli attuali metodi internazionali di analisi, la definizione di materia inerte comprende «pezzi di sementi rotte o intaccate di grandezza non superiore alla metà di quella originale»;

considerando che, in base alle attuali conoscenze scientifiche, la summenzionata componente della materia inerte non dovrebbe rappresentare un rischio di contaminazione ad opera dei suddetti organismi nocivi;

considerando che la decisione 93/213/CEE della Commissione<sup>(2)</sup> ha organizzato a determinate condizioni, un esperimento temporaneo al fine di elaborare nuove e migliori soluzioni alternative alle vigenti disposizioni sul tenore massimo di materia inerte nelle sementi di soia;

considerando che detto esperimento è terminato il 30 giugno 1995;

considerando che i risultati di tale esperimento non sono stati concludenti e sembra pertanto auspicabile che esso venga portato avanti alle stesse condizioni;

considerando che è auspicabile includere in tale esperimento anche le sementi raccolte nei paesi terzi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

È organizzato su scala comunitaria un esperimento temporaneo, secondo le modalità di cui all'articolo 2, al fine di valutare se le norme e altre condizioni relative alle sementi di soia per quanto riguarda la percentuale in peso di materia inerte, stabilite all'allegato II, parte I, punto 3, comma C, lettera c) della direttiva 69/208/CEE, debbono essere modificate omettendo la componente «pezzi di sementi rotte o intaccate di grandezza non superiore alla metà di quella originale».

### *Articolo 2*

Le modalità di cui all'articolo 1 sono le seguenti:

- a) la norma sulla materia inerte non comprende pezzi di sementi rotte o intaccate di grandezza non superiore alla metà di quella originale;
- b) nel corso dell'analisi ufficiale delle sementi, le sementi e gli altri materiali sono pesati separatamente, a meno che la quantità globale della materia inerte non superi lo 0,3 %;
- c) i lotti di sementi sono accompagnati da un certificato ufficiale attestante l'analisi delle sementi o che riporti i risultati del peso di cui alla lettera b);

<sup>(1)</sup> GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. L 91 del 15. 4. 1993, pag. 27.

- d) il numero della presente decisione è menzionato, dopo la dicitura «Regole e norme», sull'etichetta ufficiale prescritta dalla direttiva 69/208/CEE o, per quanto riguarda i paesi terzi, sull'etichetta OCSE. In alternativa esso può essere riportato su qualsiasi altro documento ufficiale che scorti il lotto di sementi;
- e) le autorità preposte alla certificazione sorvegliano l'esperimento;
- f) campioni dei lotti di sementi ufficialmente certificate secondo le modalità del presente esperimento sono messi a disposizione al fine di realizzare prove comparative comunitarie.

*Articolo 3*

1. Ogni Stato membro può partecipare all'esperimento.
2. Gli Stati membri che decidono di partecipare all'esperimento ne informano la Commissione.

3. L'esperimento termina il 30 giugno 1998. Gli Stati membri possono decidere di ritirarsi anticipatamente dall'esperimento.

4. Entro la fine di ogni anno ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri un rapporto sui risultati dell'esperimento e sullo stato di avanzamento dei lavori.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1996

recante modifica della decisione 92/195/CEE che organizza, in virtù della direttiva 66/401/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, un esperimento temporaneo riguardante l'aumento del peso massimo ammesso per partita

(96/203/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13 bis,

considerando che la direttiva 66/401/CEE stabilisce che, all'atto del controllo delle sementi, ogni partita non deve superare un determinato peso massimo;

considerando che, data l'evoluzione dei sistemi di commercializzazione delle sementi e più particolarmente dei metodi di trasporto delle stesse, compresa la spedizione alla rinfusa, si rende necessario aumentare il peso massimo prescritto per partita;

considerando che la prassi internazionale attuale consente di ricorrere a procedimenti in cui il peso massimo di una partita può essere aumentato per talune specie;

considerando che, con la decisione 92/195/CEE della Commissione<sup>(2)</sup>, che organizza, in virtù della direttiva 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, un esperimento temporaneo riguardante l'aumento del peso massimo ammesso per partita, è stato organizzato, a determinate condizioni, un esperimento temporaneo al fine di trovare migliori alternative alle disposizioni in vigore per quanto riguarda il peso massimo di una partita;

considerando che detto esperimento termina il 31 dicembre 1995;

considerando che, nel caso di *Lupinus sp.*, *Pisum sativum* e *Vicia sp.*, i risultati di tale esperimento possono considerarsi concludenti;

considerando che la prassi internazionale attuale consente tuttora di ricorrere a procedimenti in cui il peso massimo

di una partita può essere aumentato per talune specie di graminacee e di leguminose, ad eccezione di *Lupinus sp.*, *Pisum sativum* e *Vicia sp.*;

considerando che, alla luce dell'esperienza maturata nel corso dell'esperimento, sembra auspicabile che esso venga portato avanti parzialmente fino al 1° marzo 1999;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 92/195/CEE è modificata come segue:

- 1) L'articolo 2, paragrafo 2 è soppresso.
- 2) All'articolo 3, paragrafo 3, la data del 31 dicembre 1995 è sostituita con il 1° marzo 1999.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 59.

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (CE) n. 387/96 della Commissione, del 1° marzo 1996, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94 e stabilisce i quantitativi disponibili, nel settore delle carni suine, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 1996, nel quadro dei contingenti tariffari comunitari previsti dagli accordi europei, conformemente al regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 53 del 2 marzo 1996)*

A pagina 11, allegato IV, colonna «Quantitativi disponibili dall'1. 4. 1996 al 30. 6. 1996», al numero del gruppo H 2, Ungheria,

*anziché:* «500»,

*leggi:* «250».

---